

V. — SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 1969

INDICE

Articolo 2.

Punto 7-ter) - (Giudicato penale - Azione civile) *Esame - Approvazione.*

Punto 7-quater) - (Sentenza penale - Giudice civile - Vincolo) *Esame - Approvazione.*

Punto 7-quinquies) - (Sentenza istruttoria - Proscioglimento - Azione civile) *Esame - Approvazione.*

Punto 8) - (Processo penale - Azione civile - Ammissibilità) *Seguito esame - Approvazione.*

Punto 9) - (Giudice penale - Azione danno - Obbligo pronuncia) *Esame - Approvazione.*

PRESIDENTE	299, 300, 301, 303, 320, 328 331, 337, 342, 343, 344
ALESSI	324, 325, 342
BENEDETTI	308, 318
BOZZI	302, 313, 341, 342
CACCIATORE	301, 302, 318, 319
CATALDO	305, 321
COCCIA	303, 337, 342
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	299, 300, 302, 303, 335, 336, 342
FORTUNA, <i>Relatore</i>	303, 331, 332
LA LOGGIA	328
MANCO	320, 321, 325, 332, 340, 342, 344
PAPA	326
RIZ	322, 342
SABADINI	328
TAORMINA	318
VALIANTE, <i>Relatore</i>	299, 300, 301, 302, 318 332, 333, 343, 344
VASSALLI	300, 301, 302, 314, 318, 336, 340, 343

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

PRESIDENTE. Il relatore Valiante ha proposto il seguente nuovo punto:

Dopo il punto 7-bis) aggiungere il seguente 7-ter):

« statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per la riparazione o per il risarcimento del danno, salvo che escluda la sussistenza del fatto, o la sua illiceità, o la responsabilità dell'imputato ».

Il deputato Cavaliere ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il punto 7-bis) aggiungere il seguente 7-ter):

« la previsione che è fatta salva l'azione civile, salvo che l'assoluzione si riferisca alla sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso ».

Il relatore Valiante ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo che l'emendamento da me proposto non necessiti di particolare illustrazione: si tratta di una precisazione da apportare in conseguenza della abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove. Inoltre, la formula da me proposta è più ampia ed anche più precisa rispetto alla previsione contenuta nell'emendamento del deputato Cavaliere.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo annuncio di essere favorevole all'emendamento Valiante. Esso consegue alla decisione che la Commissione ha adottato nella scorsa seduta in merito alla abolizione della assoluzione per insuf-

ficienza di prove. Debbo però osservare che nell'emendamento si usa la dizione « riparazione » invece di « restituzione », termine questo coerente ad una lunga tradizione accolta dal codice vigente.

VALIANTE, *Relatore*. Il termine « riparazione » comprende necessariamente anche le « restituzioni », in quanto il danno si ripara o con la restituzione in pristino, quando è possibile, oppure con il risarcimento.

VASSALLI. Sarei contrario al termine « riparazione », in quanto vi sono delle leggi, quale quella riguardante i delitti commessi con il mezzo della stampa, in cui esiste l'istituto della riparazione pecuniaria che, in genere, subisce diversa disciplina rispetto alle restituzioni ed al risarcimento del danno.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me sembra, onorevole Vassalli, che quanto ella ha detto costituisca argomento contrario al suo assunto.

PRESIDENTE. La Commissione intende con il termine « riparazione » comprendere anche le restituzioni. Questa dichiarazione, che posso considerare unanime, rimane agli atti con il suo valore ai fini interpretativi.

Do lettura dell'emendamento presentato dal relatore Valiante:

Dopo il punto 7-bis) aggiungere il seguente 7-ter):

« statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per la riparazione o per il risarcimento del danno, salvo che escluda la sussistenza del fatto, o la sua illiceità, o la responsabilità dell'imputato ».

Lo pongo in votazione, con l'intesa che, se approvato, l'analogo emendamento proposto dal deputato Cavaliere si intenderà assorbito.

(È approvato)

Il nuovo punto 7-ter) rimane pertanto formulato nel testo ora approvato.

Il relatore Valiante ha presentato il seguente nuovo punto:

Dopo il punto 7-ter) aggiungere il seguente 7-quater):

« vincolo del giudice civile, adito per la riparazione o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dell'imputato ».

VALIANTE, *Relatore*. L'emendamento non comporta alcuna innovazione rispetto alla disciplina attuale; ho ritenuto di proporlo solo per uno scrupolo di completezza.

VASSALLI. Il concetto espresso dal relatore Valiante è quello di fare riferimento soltanto alla motivazione, se ho ben compreso.

VALIANTE, *Relatore*. È esatto. Il punto 7-*quater*) praticamente sostituisce il punto 12) del testo. Seguendo un ordine logico, abbiamo voluto prima considerare il collegamento del giudizio civile con la sentenza penale definitiva; parleremo, poi, dell'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale. Gli emendamenti presentati al punto 12) dovrebbero perciò discutersi adesso. Pertanto, il mio emendamento 12-*bis*) deve essere esaminato contestualmente all'emendamento 7-*quinquies*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Valiante:

Dopo il punto 7-ter) aggiungere il seguente 7-quater):

« vincolo del giudice civile, adito per la riparazione o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dell'imputato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Pertanto il punto 7-*quater*) rimane formulato nel testo ora approvato.

Il relatore Valiante ha presentato un ulteriore nuovo punto:

Dopo il punto 7-quater) aggiungere il seguente 7-quinquies):

« statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile ».

Ricordo che questo emendamento è identico all'altro emendamento proposto dal relatore Valiante, quale punto 12-*bis*), e, pertanto, vanno trattati contestualmente.

CACCIATORE. Desidererei una spiegazione sulle parole « non fa stato ». Che cosa si intende veramente ?

VALIANTE, *Relatore*. È la regola del nostro sistema processuale penale, poiché la sentenza istruttoria non è mai definitiva.

CACCIATORE. D'accordo. È solo la formulazione che mi lascia perplesso.

VALIANTE, *Relatore*. Si tratta di una espressione tecnica per indicare che gli accertamenti contenuti nella sentenza istruttoria non possono essere considerati *pro veritate* in un giudizio civile.

CACCIATORE. L'espressione « non fa stato » non mi sembra chiara. Forse sarebbe preferibile l'espressione « non preclude ». Cosa ne pensa il deputato Vassalli ?

VASSALLI. Mi sembra trattarsi di espressioni equivalenti. Non ho comunque niente in contrario che ci si limiti a far risultare nel verbale che è nata una divergenza circa l'opportunità di usare le parole « non fa stato » oppure « non preclude ».

VALIANTE, *Relatore*. Faccio notare che con il termine « preclusione » ci si riferisce ad una cosa del tutto diversa.

CACCIATORE. Non insisto nella mia obiezione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Poiché al punto 35) del disegno di legge è detto:

« impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento e statuizione che la stessa non fa stato nel giudizio civile »

mi chiedo che motivo vi sia di introdurre ora un emendamento specifico.

VALIANTE, *Relatore*. La questione va comunque considerata in sede di coordinamento. Faccio, tuttavia, osservare che nel punto 35) sono stati inseriti due istituti diversi fra loro, anche se si riferiscono entrambi alla sentenza istruttoria di proscioglimento cioè: l'impugnabilità ed il valore di stato o meno. Poiché nel punto 7-*quater*) abbiamo fissata la pregiudiziale della sentenza penale nel processo civile, mi pare che questa sia la sede logica per la discussione dell'emendamento nuovo che ho proposto.

BOZZI. Premesso che non sono un processualista penale, faccio osservare l'opportunità di inserire la parola « nemmeno » prima delle parole « nel giudizio civile », altrimenti potrebbe pensarsi che la sentenza istruttoria di proscioglimento non faccia stato nel giudizio civile, ma faccia stato nel giudizio penale.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti, do lettura dell'emendamento 7-*quinquies*), proposto dal relatore Valiante:

Dopo il punto 7-quater) aggiungere il seguente 7-quinquies):

« statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato)

Pertanto il nuovo punto 7-*quinquies*) rimane formulato nel testo ora approvato.

Riprendiamo, ora, l'esame del punto 8).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta la nostra Commissione iniziò l'esame di questo punto e sospendemmo la discussione su richiesta del deputato Guidi, in relazione all'ora tarda.

Per una maggior chiarezza della situazione do, ora, lettura del testo del punto 8), così come formulato nel disegno di legge in esame, nonché degli emendamenti che sono stati presentati.

COCCIA. Signor Presidente, desidererei un chiarimento: chiedo se la approvazione del punto 7-*quater*) sia o meno preclusiva nei confronti dei nostri emendamenti. Dato che, come Ella ha ricordato, la volta scorsa avevamo sospesa la seduta discutendo il punto 8) così noi ritenevamo implicito un momentaneo accantonamento dell'emendamento 7-*quater*). I colleghi mi dicono, viceversa, che tale emendamento è stato già votato. Non vorrei che le parole, contenute nell'emendamento 7-*quater*): « limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della responsabilità dell'imputato », essendo state approvate, risultassero preclusive soprattutto rispetto al concetto contenuto nel nostro emendamento sostitutivo del punto 8).

FORTUNA, *Relatore*. Non rilevo alcuna preclusione all'emendamento Coccia ed altri al punto 8) in relazione a quanto testè approvato. Si tratta di argomenti diversi.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore Fortuna. Possiamo esaminare il punto 8) ed i relativi emendamenti senza timore di preclusioni.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del punto 8) e ricordo che in merito la Commissione iniziò la discussione nella seduta del 30 gen-

naio. Per maggiore chiarezza do lettura del punto 8) del testo governativo, che recita:

« ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, con più ampi poteri, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato ».

A firma dei deputati Coccia, Guidi e Cataldo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 8) con il seguente:

« inserimento generale della parte offesa nel processo penale e nell'esercizio dell'azione civile ad esso connessa; chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della riparazione e della determinazione del danno; obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intende costituirsi parte civile; facoltà per la parte lesa di presentazione di memorie illustrative e documenti e mezzi di prova sulla domanda risarcitoria ».

I deputati Benedetti, Guidi, Sabadini, Coccia hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'emendamento Coccia ed altri aggiungere le seguenti parole:

« Previsione che la dichiarazione di costituzione di parte civile possa farsi anche nel giudizio d'appello ».

Il deputato Taormina, infine, propone:

Alla fine dell'emendamento Benedetti ed altri aggiungere le seguenti parole:

« ed in cassazione ».

Poiché si tratta di materie connesse, do lettura anche del punto 9) del disegno di legge:

« pronuncia del giudice penale sull'azione civile in caso di condanna, e conseguente liquidazione del danno, se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità ».

A questo punto 9) è stato presentato a firma dei deputati Coccia, Guidi e Cataldo il seguente emendamento:

Sostituire il punto 9) con il seguente:

« obbligo della pronuncia del giudice penale specializzato sulla richiesta della parte civile in caso di condanna e conseguente liquidazione del danno, sulla base degli elementi acquisiti, contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna ».

Il deputato Cataldo ha facoltà di illustrare l'emendamento.

CATALDO. Svolgerò alcune considerazioni sull'emendamento da noi presentato al punto 8), illustrando anche l'emendamento al punto 9) che è ad esso collegato.

Qui si pone la questione dell'esercizio dell'azione civile in connessione con il processo penale. A questo proposito dobbiamo dire che tre vie possono essere seguite: la separazione netta dei due giudizi, che non è accettata; l'unificazione dei giudizi, con una unica pronunzia, soluzione cui noi tendiamo con gli emendamenti presentati; ed infine la terza via, quella seguita dal disegno di legge, che potremo chiamare « conservatrice » dal momento che mantiene in vita l'attuale sistema, per cui il giudice penale si pronuncia sull'azione civile, non solo sull'*an*, ma anche sul *quantum* con una gravissima limitazione, cioè solo quando è possibile, in relazione agli elementi acquisiti. Ciò vuol dire che, ancora una volta, la parte civile sarà solo « tollerata » nel processo penale. Secondo noi bisogna superare questa concezione del « soggetto tollerato » e ridare vita a norme che, per desuetudine, non sono state mai applicate. È accaduto spesso che i difensori abbiano trovato conveniente superare tali norme a danno delle parti.

Mi riferisco all'articolo 468 del codice di procedura penale che pone l'obbligo alla parte civile di determinare l'ammontare dei danni. Questo è un articolo che non ha trovato mai una applicazione concreta, ma che contiene in se stesso un principio che si riconnette alla posizione, di carattere generale, dell'unitarietà delle due procedure. La Corte di cassazione, al riguardo, ha posto in essere delle sentenze solo formalmente pregevoli dichiarando, allo scopo di eludere la norma, che queste sono norme di carattere prevalentemente ordinatorio.

Conseguenza dell'applicazione dell'articolo 468 è l'articolo 489, che ha trovato — possiamo dire — « vita grama » nell'attività processuale dei nostri tribunali. Quell'articolo dispone che « la sentenza decide altresì sulla liquidazione dei danni quando è possibile ». Questo significa che il principio della prevalenza, di cui al codice vigente ed alla impostazione di cui alla delega, non ha escluso quello della unitarietà.

Dunque, quando avanziamo i nostri emendamenti non presentiamo proposte rivoluzionarie. Si tratta, ora, di accettare questo criterio di modo che nella pratica l'eccezione non diventi la regola e, di conseguenza, solo in caso di impossibilità dichiarata ed accertata, il giudice rinvii ad altro giudice la liquidazione del danno.

La dichiarazione di puro principio deve essere seguita da alcune precisazioni che permettono di giungere alla liquidazione del danno. Ecco il perché della chiamata obbligatoria del responsabile civile, soprattutto in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, cioè al diritto alla difesa. Nel momento in cui prevediamo la liquidazione dei danni nel

processo penale, dobbiamo pure prevedere la chiamata obbligatoria del responsabile civile, la nomina di un difensore alla parte offesa che intenda costituirsi parte civile e la facoltà per la parte lesa di presentare memorie, documenti e mezzi di prova.

Durante i lavori della nostra Commissione, nella scorsa legislatura, analoghi emendamenti furono respinti. Si è detto che questo avveniva per non snaturare le funzioni essenziali del processo penale cioè, diciamo noi, per non riformare, rimanendo attaccati all'antico, anche se questo antico non è affatto raccomandabile. Il sistema vigente è insoddisfacente ed è per questo che alcuni principi vanno modificati, ed è ritenuto insoddisfacente proprio a cagione della laboriosità dei processi. Molti sono i gradi normali di giurisdizione per giungere alla liquidazione dei danni. Prima il processo penale, poi quello civile, sempre salvo la transazione sul danno, che molto spesso è condizionata per il danneggiato proprio dalla prospettiva della interminabile sequela di giudizi, di fastidi e di spese. La transazione molte volte si risolve in una rinuncia da parte del danneggiato, oppure in una transazione-capestro e in un vantaggio per la controparte, per il responsabile. Questo discorso vale soprattutto per gli incidenti stradali, nei quali le compagnie di assicurazione vengono a trovarsi avvantaggiate dalla transazione. I danneggiati, infatti, di fronte alla prospettiva del lungo tempo da perdere nelle vie da percorrere e dei numerosi fastidi cui andranno sicuramente incontro, rinunciano a buona parte dei loro diritti pur di concludere il giudizio.

Si faccia riferimento alle varie amnistie che intervengono nel lungo corso dell'accertamento del danno per vedere, come giustamente ha ricordato il magistrato di cassazione Ernesto Eula in un convegno giuridico, quanto grave sia il pregiudizio — quasi una denegazione di giustizia — che rende, anche sotto l'aspetto processuale, particolarmente menomata e indifesa la posizione dei danneggiati.

Né basta rilevare le profonde differenze funzionali tra i due accertamenti, come è stato fatto in altra sede, per respingere le nostre richieste.

Siamo convinti di queste differenze, le conosciamo, ma non basta parlare di un principio di indisponibilità che regge il processo penale, il quale si contrappone alla disponibilità del processo civile, per dire che sono termini antitetici, contrastanti, per cui non si vuole mischiare il sacro con il profano e ciò per non accedere alle proposte che il gruppo comunista ha presentato. È vero che il processo penale è retto dai principi della officialità, obbligatorietà, irrinunciabilità dell'azione penale e della indisponibilità delle prove, mentre l'opposto principio della disponibilità domina il processo civile, ma ciò non significa che

si deve concludere che « questo matrimonio non si ha da fare », come diceva il Manzoni.

Non esasperiamo queste differenze funzionali, non rimaniamo ancorati a differenziazioni scolastiche, pur se fondate, e non facciamo un mito dell'« abissale » distanza che separa il processo penale da quello civile.

Vorrei, qui, richiamare l'autorità di studiosi, di giuristi, di magistrati come il Duni, come il Dall'Ora — se mi permettete un accenno, sia pure limitato, a quanto hanno scritto in convegni giuridici molto importanti — per affermare il principio della necessità della unitarietà delle due giurisdizioni.

Il Duni, già presidente della IV sezione penale della cassazione ed ora procuratore generale, parla in una maniera molto chiara e molto precisa. Farò un brevissimo riferimento. Il Duni, ribadite le sue note opinioni intorno ai rapporti tra la colpa penale e la colpa civile, non ravvisa alcuno ostacolo che si frapponga alla unificazione dei due processi, affermando, tra l'altro, che non è seriamente concepibile che il giudice penale, chiamato a risolvere tutta una problematica così delicata (il punto essenziale, l'elemento più grave di tutta la fattispecie concreta, e cioè la responsabilità, che è e non può non essere unitaria) debba considerarsi non adatto, non capace di valutare il danno emergente da un fatto, o il lucro cessante, ovvero di determinare la somma di risarcimento in base ad un apprezzamento quantitativo.

E qui richiamo anche il Dall'Ora: « A conforto, se di conforto avessero bisogno, di queste affermazioni, vorrei aggiungere quanto segue. Pare quasi, a sentire taluni oppositori dell'unificazione, che al giudice penale, come giudice unico, domandandogli di decidere contemporaneamente la causa penale e quella civile, noi chiediamo qualche cosa di sovrumano, una alienazione, uno sdoppiamento di personalità; mentre mi pare che gli venga richiesto un semplice intervento decisionale in due rami del diritto nei quali egli è e deve essere culturalmente preparato; né è credibile che il decidere con la stessa sentenza di affari diversi, come la responsabilità penale e la responsabilità civile, comporti davvero una fatica psichica ed intellettuale intollerabile ».

Non continuerò in queste citazioni, anche perché ritengo di concludere questo mio intervento richiamandomi alla necessità delle nostre proposte e puntualizzando il perché proponiamo queste soluzioni.

Riteniamo che con le soluzioni che proponiamo ai punti 8) e 9) si raggiunga un risultato concreto.

Con il principio di « unitarietà », infatti, viene eliminato quello di « prevalenza » che è fonte di non poche difficoltà e complicazioni.

Viene eliminata ogni questione in ordine al vincolo del giudice, che ha dato luogo ad una copiosa e contrastante giurisprudenza.

Si conseguirebbe una maggiore sollecitudine — è questo l'aspetto fondamentale, anche se in ordine di esposizione lo cito al terzo posto — in relazione alla pretesa punitiva dello Stato e in ordine a quella risarcitoria del privato. Non basta rinviare la soluzione di questo punto alla modifica del codice di procedura civile, perché così non si risolverebbero i sei gradi ordinari di giurisdizione ai quali bisogna andare incontro se si mantiene in vita questo sistema, pur avendo l'ottima intenzione di modificare il codice di procedura civile per fare in modo che la pretesa di risarcimento del privato venga ad essere accolta in tempi molto più brevi.

A proposito di questa scelta possiamo richiamare alcuni articoli. Prendiamo ad esempio l'articolo 299 del codice di procedura penale: il giudice istruttore deve accertare i danni prodotti dal reato se vi è costituzione di parte civile. È stato mai applicato questo articolo, si è mai andati veramente in questa direzione? Eppure è nel nostro codice.

Vi è poi l'articolo 104 del codice di procedura penale: la parte civile può proporre mezzi di prova per accertare i fatti e determinare i danni. Quindi non solo per quanto riguarda il fatto reale, il fatto materiale in se stesso, ma persino per determinare i danni.

Potrei anche accennare ad un ricordo di carattere storico, se i colleghi me lo permettono. Mi riferisco all'articolo 190 del codice di procedura penale del 1913: era prescritto espressamente al giudice istruttore di ricercare, in ogni caso, quale danno avesse provocato il reato, ancor che il danneggiato non si fosse costituito parte civile.

Questo non è per dire che ciò che hanno fatto nel passato è sempre migliore di quello che si fa oggi, ma perché credo che nel presentare queste proposte e queste soluzioni noi siamo nella linea della nostra tradizione giuridica e dei principi attuali, ribadendo i punti che riteniamo meritevoli di attuazione completa proprio perché sono stati disattesi nella pratica di tutti i giorni.

BENEDETTI. Quando nella scorsa seduta il collega Coccia ha illustrato brevemente, ma con molta efficacia, l'emendamento al punto 8), mi è sembrato di cogliere in una interruzione vivace, seppure garbata, del relatore Valiante, i termini di una contestazione — se mi è consentito esprimermi così, con un termine di attualità — che mal tollererebbe l'inserimento di strutture civilistiche nel processo penale. Questo nella considerazione di un processo penale agile, snello, dinamico, inquadrato nelle grandi linee del sistema accusatorio, che dovrebbe

tendere all'accertamento del reato ed alla conseguente attuazione della pretesa punitiva, senza altre interferenze.

Indubbiamente si tratta di una tesi suggestiva che, in linea generale, va considerata come aspirazione ad un processo che si muova con un dinamismo particolare e senza essere soffocato da sovrastrutture che appartengono ad altri rami del mondo operativo del diritto.

Però dobbiamo considerare che la nostra è soprattutto una scelta politica, prima ancora di essere una scelta tecnica. Mi pare che con simile considerazione (a prescindere dalla impossibilità di chiarire in assoluto quali siano gli elementi costitutivi del processo accusatorio nel senso che non abbiamo uno schema tipico con elencazione tassativa), mi pare, dicevo, che sotto questo profilo forse si ritorni un po' a quella che era l'influenza della scuola classica, della dottrina classica, che considerava il danno esclusivamente nel suo aspetto privatistico. Enrico Ferri, infatti, ironizzava sulla norma del codice del 1889 e definiva « dichiarazione ironica » l'articolo 37 laddove affermava che la condanna penale non pregiudica la soluzione, nella competente sede civile, delle questioni commesse al risarcimento del danno.

Ora, ripeto, ci troviamo di fronte soprattutto a una scelta politica, ed è una scelta politica di grande importanza.

Se potessimo assicurare — nel momento in cui procediamo attraverso la delega, di cui abbiamo, peraltro, contestato il principio per addivenire alla riforma del codice di procedura penale — un eguale ed agile strumento nel processo civile, che conduca ad una rapida liquidazione del danno, saremmo forse i primi ad accettare una simile soluzione della quale, però, conosciamo le gravi difficoltà e l'impossibilità di attuazione pratica, perché su di essa graverebbe pur sempre il principio della pregiudizialità che blocca il procedimento civile fino all'esito di quello penale.

In questa scelta, che è soprattutto ed essenzialmente una scelta politica e non di carattere tecnico giuridico, non dobbiamo dimenticare oggi il gravissimo aspetto del risarcimento del danno che attiene soprattutto alla circolazione stradale ed agli infortuni sul lavoro. È a tutti noto, per quanto riguarda la circolazione stradale, il numero delle vittime ogni anno provocate dall'insidia della strada; circa il secondo aspetto — gli infortuni sul lavoro — desidero ricordare che quando il nostro partito ha detto che « oggi, in Italia, si va al lavoro come in guerra » ha fatto una affermazione drammaticamente realistica.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su questo che è, a nostro avviso, un argomento molto importante: il punto 8). Abbiamo una giurisprudenza esuberante sui problemi della responsabilità, abbiamo una giurisprudenza così scarsa da divenire addirittura preziosa sul pro-

blema della liquidazione del danno. Questo sta a significare che le parti offese, gli aventi causa delle vittime non hanno mai la possibilità di percorrere l'*iter* giudiziario fino in fondo e debbono accettare *ob torto collo* le transazioni. Ciò significa che non c'è una tutela sufficiente delle parti offese dal punto di vista processuale e dal punto di vista sostanziale. Ecco perché consideriamo la scelta d'importanza fondamentale.

D'altra parte, questo istituto della parte civile nel processo penale, che in certo senso si tende a mettere in discussione (il deputato Cataldo ha parlato di parte civile più o meno tollerata, o tollerabile secondo gli intendimenti della maggioranza) è un istituto ormai sicuramente affermato nel nostro diritto positivo. Sicché appare impossibile che si possa retrocedere alla sua esclusione o al contenimento dei suoi poteri in modo che essi diventino fittizi.

Non dobbiamo dimenticare il contributo della scuola positiva, il contributo del progetto di codice del 1921 che si orientava verso il carattere pubblicistico della pretesa e dell'azione civile da reato.

Proprio nella relazione senatoriale al codice di procedura penale del 1913 si configurava addirittura una specie di *litis consortio* fra Stato, attore principale nel processo, e parte civile che interviene a coadiuvarne l'attività punitiva. Il Manzini afferma trattarsi di una dottrina paradossale che, però, ha trovato notevole riscontro nelle interpretazioni più recenti sotto questo particolare punto di vista: la persona offesa dal reato entra nella sfera di prevenzione della pena perché l'interesse del legislatore è che l'offeso o chi per lui, non commetta un altro reato a titolo di vendetta.

Siamo, quindi, giunti a questa costruzione e a questi risultati in tema di parte civile. È impossibile tornare indietro. La funzione punitiva è assunta dallo Stato per esigenze pubbliche, superiori alla visione privatistica; ma una delle forme di prevenzione realizzate dalla pena è anche quella che mira ad impedire la consumazione di nuovi reati da parte della vittima. Ne parla efficacemente anche il Leone: se la vittima del reato, oltre ad essere titolare del bene e dell'interesse tutelato dalla norma penale è anche interessata all'applicazione della pena, perché contemplata nella stessa sfera di prevenzione, quale motivo può giustificare questa sua esclusione dal processo penale?

Mi sembra significativo ricordare che proprio il Leone ha posto, in dottrina, il problema dell'ampliamento dei poteri della parte civile, « se dovrà essere conservata ». Ora, nella relazione al disegno di legge si dice, quanto all'azione civile, « meditatamente risolto in senso positivo il problema del suo esercizio nell'ambito del processo penale ».

Qui però il punto è un altro, ed è il punto centrale del nostro emendamento. Nel punto 8) del testo governativo si parla di esercizio

dell'azione civile, cioè si fa riferimento alla parte civile come soggetto accessorio del processo penale. Il nostro emendamento risale invece a un concetto che sta a monte: quello della parte offesa di cui reclama l'inserimento generale nel processo con una più appropriata qualificazione.

Oggi l'offeso dal reato non è né parte, né soggetto processuale. La legge gli riconosce determinati interessi (cito, ad esempio, articoli 408, 409, 412 del codice di procedura penale) e li tutela indipendentemente dalla costituzione di parte civile, ma ciò non basta a conferirgli la qualità di soggetto del rapporto processuale che spetta esclusivamente al titolare di veri e propri diritti soggettivi processuali, e non a colui al quale sono riconosciuti meri interessi protetti mediante facoltà od obblighi attribuiti al giudice.

Il sistema accusatorio, inteso come contesa tra le parti, postula questo inserimento generale della parte offesa, questo riconoscimento ad essa della qualità di parte.

Se occorre attribuire maggiore spazio ai soggetti privati, e in primo luogo all'imputato ed alla sua difesa, bisogna riconoscere alla parte offesa la veste di parte indipendentemente dalla introduzione dell'azione per danni.

Ora, anche nell'elaborazione giuridica recente si nota una consistente dilatazione del concetto. Infatti, per l'articolo 304-*bis* la parte offesa può essere autorizzata dal giudice ad assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari, alle ricognizioni, anche se qui il soggetto passivo del reato interviene come soggetto di prova e non in veste di parte. Ecco, per noi, la ragione dell'inserimento generale nella parte offesa del processo penale.

C'è, poi, un altro aspetto, ed è quello della chiamata obbligatoria del responsabile civile nel processo penale, parte troppo importante per poter essere solo eventuale. Dobbiamo infatti risolvere un problema che è di notevole rilievo, soprattutto per quanto riguarda il tema dei reati colposi da circolazione stradale e da infortuni sul lavoro. Il responsabile civile, proprietario dell'autoveicolo, se non viene citato in giudizio in tale sua qualità, finisce con l'assumere la veste di testimone. È vero che il giudice ha il potere, in base all'articolo 348 del codice di procedura penale, di valutare la testimonianza, ma è senza dubbio un fatto strano che questa parte possa assumere alternativamente la qualità di responsabile o la qualità di teste.

Altro argomento è quello della nomina del difensore alla parte offesa la quale dichiara di costituirsi parte civile. Noi, infatti, tendiamo ad un ampliamento sempre maggiore dei diritti della difesa e, soprattutto, ad un concetto di socialità nella difesa. Non c'è alcuna ragione

scientifica che possa vietare la nomina di un difensore alla parte civile, a somiglianza di quel che si fa per l'imputato.

Il mio emendamento aggiuntivo fa corpo unico con l'emendamento sostitutivo del punto 8) e prevede che la dichiarazione di costituzione di parte civile possa farsi anche nel giudizio di appello. Questo emendamento si ricollega al punto 46), là dove si prevede una completa rivalutazione del giudizio di appello.

Riteniamo che l'innovazione che vogliamo introdurre con l'emendamento aggiuntivo debba indurre a un momento di meditazione in questa sede. Ci troviamo di fronte ad un processo d'appello che, oggi, è esclusivamente logico, privo dei requisiti dell'oralità, dell'immediatezza (se si esclude l'insufficiente correttivo della rinnovazione del dibattimento) che sono propri del giudizio di primo grado. Il Manzini dice che i risultati dell'oralità e dell'immediatezza sono già fissati in gran parte negli atti del processo di primo grado e nella sentenza; parla addirittura del giudizio d'appello come di un fonografo che si mette in azione dinanzi al giudice di secondo grado.

Questo problema, che si collega ad un nostro emendamento al punto 46), è molto importante; noi tendiamo alla rinnovazione del dibattimento perché, in caso contrario, questo giudizio non si inquadrerebbe nell'ambito del sistema accusatorio. Su tale base non si comprende la ragione della saracinesca, di una mannaia quasi, che colpisce la parte civile quando, per caso, giunga con un ritardo di un minuto. Mi riferisco alla mannaia che colpisce la parte civile nel dibattimento di primo grado; ho notizia di un emendamento Taormina, presentato, credo, proprio oggi, che sposta l'argomento anche al giudizio di cassazione. Ho cercato di vedere se esista una giustificazione scientifica a tale preclusione, ed ho visto soltanto che nella relazione preliminare al nostro codice di procedura penale si dice che il processo penale non è una rappresentazione teatrale sì che non può ammettersi che se ne turbi il regolare e spedito svolgimento per un ritardo, per un'ingiustificabile negligenza, ovvero per intenti riprovevoli. Non si vuol permettere la possibilità di effettuare colpi di scena, originati — si dice — da motivi deteriori. Ma quale potrebbe essere l'interesse di una costituzione tardiva di parte civile? Cosa ci guadagnerebbe la parte civile? Indubbiamente nulla; farebbe anzi il suo danno, accettando il processo così come lo trova. L'emendamento sposta il punto d'indagine anche alla possibilità di costituzione di parte civile nel corso del processo di primo grado. L'innovazione si inquadra in una concreta valutazione dell'istituto e, soprattutto, in quei più ampi poteri di cui si parla nel disegno di legge governativo, che li configura peraltro sotto un aspetto di estrema genericità. Sono questi i motivi per cui riteniamo necessaria l'integra-

zione, che può dare un contributo veramente efficace allo sviluppo della pretesa civile nel processo penale.

BOZZI. È evidente che ci troviamo di fronte ad uno dei punti più importanti di questo disegno di legge delega. Le cose che desidero dire avranno un carattere provvisorio, e sarò lieto se le riserve che manifesterò potranno essere fugate. Desidero manifestare, infatti, alcune perplessità.

Penso, innanzi tutto, che ci sia qualche contraddizione tra il fine che vorremmo perseguire di un giudizio penale concentrato e rapido e l'obbligo di pronunciarsi sui danni; mi sembra che le due cose difficilmente possano realizzarsi. Chi ha una qualche esperienza di attività giudiziaria, sa che l'accertamento del danno può comportare l'esigenza di prove anche lunghe e difficili e, quindi, instaurare un sistema in base al quale il giudice penale abbia l'obbligo di pronunciarsi sul *quantum* del danno è una cosa che, certo, non contribuisce alla rapidità del processo penale. Un'altra preoccupazione che nutro è questa: corriamo il rischio di snaturare sia il processo penale sia il processo civile, dal momento che il processo penale ha una sua funzione (ed è inutile che qui la illustri). Il motivo dominante del giudizio penale è dato dall'accertamento della responsabilità. Certo, se nel procedimento penale si potesse inserire l'azione civile, questo sarebbe un caso di utile concentrazione; questo è lo schema, del resto, dell'attuale codice di procedura penale. Se il giudice, senza snaturare la funzione primaria, che è quella di accertare la responsabilità e di comminare la pena, può anche pronunciarsi sul danno, questo è indiscutibilmente un vantaggio; però non dobbiamo dimenticare quella che è la funzione preminente del magistero penale. Non dico che in questo tipo di processo tale funzione debba essere esclusiva, ma deve — a mio avviso — essere appunto preminente. Se prevedessimo l'obbligo per il giudice penale di pronunciarsi in ogni caso sul *quantum* del danno, potremmo anche trovarci dinanzi ad una deviazione e giungere a risultati completamente opposti a quelli che desiderano ottenere i proponenti dell'emendamento. In base all'esperienza, posso dire che il giudice penale potrebbe essere costretto, data la norma imperativa, a pronunciarsi sul *quantum* del danno — preso dalla maggiore importanza dell'aspetto civilistico — in un modo non adeguato e responsabile, sicché la parte offesa potrebbe essere indotta a non avvalersi dello strumento, che le verrebbe invece concesso, di inserirsi come parte civile nel processo penale. Il risultato potrebbe essere questo, e la parte offesa potrebbe rinunciare al beneficio che in ogni caso l'attuale sistema dà circa la pronuncia sull'*an*. Il sistema che è delineato nel punto 9), se non erro, obbliga il giudice a pronunciarsi

sempre sulla base degli elementi acquisiti. Sono evidenti le differenze delle due formulazioni; se si legge quella del disegno di legge Gonella, il giudice penale può valutare il danno se ha la possibilità di stabilirne il *quantum*; in base all'emendamento Coccia, invece, il giudice penale è vincolato sulla base degli elementi acquisiti. Il giudice, quindi, o si rifà a quanto dice la parte civile, o deve pronunciarsi in base agli elementi acquisiti.

Queste sono le mie perplessità; il sistema attuale (sarà forse conservatore, ma non credo che in questo caso si debba fare un grosso problema di carattere politico, o un grosso problema di indirizzi) potrebbe anche essere corretto, e c'è anche un'indicazione in questo senso nei punti 8) e 9). Si potrebbe, cioè, rendere meno facoltativo questo esercizio e, quindi, trovare una formulazione adatta. Ma, fra lo spingere il giudice a servirsi, di regola, del potere di pronunciarsi, e lo stabilire, invece, un obbligo per lui preciso ci corre molto. Credo che se introducessimo un principio di questo genere, correremmo il rischio di sconvolgere il processo penale e di appesantirlo: il che è certamente l'ultimo degli obiettivi che ci proponiamo.

VASSALLI. Cercherò di essere contenuto, anche se riconosca che ci troviamo di fronte ad uno dei punti nodali della riforma: nodali anche perché tutti i precedenti della riforma stessa, a cominciare dal progetto Carnelutti, hanno sempre posto come elemento essenziale della riforma la definizione dei rapporti, in un senso o nell'altro, tra il giudizio civile di danno ed il giudizio penale.

Farò brevi osservazioni di carattere generale (provvisorie, come diceva il collega Bozzi, vale a dire non conclusive), rispetto agli emendamenti che ci sono sottoposti, con riserva quindi di arrivare ad una precisazione del mio voto. Questa mattina il deputato Cataldo ha illustrato gli emendamenti del gruppo comunista in relazione ai punti 8) e 9). A me pare che questi due punti trattino due problemi strettamente connessi, ma anche diversi.

Comincerò, come ha fatto il deputato Cataldo, dal punto 9) perché è più strettamente collegato al sistema vigente ed alle critiche che ad esso sono state apportate: critiche apportate non tanto al sistema, beninteso, quanto al modo con cui il sistema ha funzionato. L'altro è il grosso tema della riforma. Non posso dimenticare di essere tra quegli autori che hanno preso posizione contro il modo con cui la giurisprudenza applica gli articoli 468 e 489 e cioè contro il sistema di rinviare sistematicamente la liquidazione del danno al giudice civile anche quando non vi sia questa necessità. Si tratta, ormai, di due norme disapplicate. Desidero sottolineare che quelle del sistema vigente non sono norme

cattive dal punto di vista rivendicato dal deputato Cataldo; sono norme che potevano essere rese molto più solide e più vincolanti nella formulazione ma che, tuttavia, volevano che si procedesse alla liquidazione del danno, ogni qualvolta possibile, anche in sede penale. È la realtà di fatto che si è imposta ed in realtà ha impedito che si procedesse a questa liquidazione. Quindi, penso che le norme citate debbano essere rese assai più rigorose e, in linea di massima, non sono contrario alla proposta relativa alla sostituzione del punto 9) con un obbligo del giudice penale di provvedere alla liquidazione del danno, salvo a precisare meglio la formula degli elementi sino a quel momento acquisiti, per evitare gli equivoci paventati dal deputato Bozzi. Con ciò riconosco che gli inconvenienti denunciati dal deputato Cataldo sussistono. Aggiungerò che il numero dei processi che finiscono con cinque stadi di giudizi penali è forse anche superiore a quanto non si creda. Ognuno di noi ha presente nella memoria un numero notevole di casi di processi penali in cui la responsabilità era quasi evidente, soprattutto in materia colposa e la sentenza conclusiva in sede civile è stata emessa a dieci-quindici anni di distanza.

Questa è una realtà di fatto e, dal punto di vista della nostra responsabilità — anche di ordine sociale — non possiamo assolutamente sottrarci al compito di risolvere un simile problema, che comporta una delle disfunzioni più avvilenti del sistema attuale; disfunzioni che in una quantità di casi sono una delle cause principali ed uno dei sintomi più tipici della crisi della giustizia, della quale ci stiamo occupando. Quindi, la liquidazione del danno è un punto che deve essere posto al centro delle nostre discussioni.

Naturalmente, vi sono anche casi inversi in cui alla liquidazione del danno è obiettivamente difficile pervenire, in cui l'incertezza sulla responsabilità penale è grande, ma vi sono tanti altri casi che stanno a denunciare delle situazioni veramente assurde e che sono, come dicevo prima, uno dei sintomi del cattivo funzionamento del sistema. Quindi, questo è uno dei punti cruciali. Rimane il fatto — che ci collega all'altro tema — del peso che il giudizio civile viene ad assumere nel processo penale. È evidente che se le cose lamentate si sono verificate, non sempre e non tutto è da attribuirsi a colpa del giudice o alla volontà di trascurare la legge. Sappiamo tutti che in molti casi le varie parti civili non chiedono il danno, violando in modo flagrante l'articolo 468: è chiaro che, poi, il giudice si adegua. Ora, se queste cose accadono, e accadono anche per inattività delle parti civili, una ragione c'è: ed è il fatto del peso che il giudizio penale, come tale, ha per il giudice penale. È una fatalità: il giudizio penale è pesante di per se stesso. Il giudice, impegnato nell'accertamento delle responsabilità penali, si trova innanzi-

tutto in difficoltà psicologiche per fare il difficilissimo calcolo del danno, proprio nel momento in cui il suo sforzo principale è volto alla ricerca dell'esistenza o meno di una responsabilità penale. In secondo luogo, a parte le difficoltà psicologiche cui ho accennato, c'è il peso materiale degli adempimenti propri del processo penale.

Cerchiamo, allora, di riformare; perché, se le cose sono andate così, ciò non è dovuto ad uno scarso interesse politico o sociale o morale. Molti di voi siete insigni nell'esercizio della professione forense e sapete benissimo quanto sia pesante il processo penale. Riformiamolo, allora, ma in modo da tener presente gli aspetti sociologici ed operanti della realtà. Giustissimo è il riferimento a quanto avviene con le compagnie di assicurazione, in sede di liquidazione danni derivanti dalla circolazione perché tutti conosciamo il comportamento delle società assicuratrici; ma noi speriamo che il disegno di legge sulla assicurazione obbligatoria di cui si parla in questi giorni, porti ordine in questo campo. Però, ripeto, c'è la realtà rappresentata dal peso del processo penale e dalle difficoltà psicologiche del giudice.

E passiamo, così, all'altro tema che secondo me, può essere trattato separatamente anche se concerne una questione connessa.

Il punto 8) ci porta nel cuore della riforma che vogliamo attuare; tant'è vero che il Ministro Gonella si è reso partecipe, in certa guisa, di questa aspirazione quando ha modificato il punto 8) già approvato nella scorsa legislatura aggiungendo l'inciso: « più ampi poteri » cioè « ammissibilità, nell'esercizio del processo penale, con più ampi poteri dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno ». L'inciso « più ampi poteri » lascia perplessi perché, a parte il fatto che la comparazione è fatta con il sistema vigente, questa è, poi, una indicazione molto generica: il che autorizza la proposizione di emendamenti più concreti e precisi, come quelli dei colleghi Coccia e Guidi, illustrati stamane dai colleghi Cataldo e Benedetti.

È vero che abbiamo stabilito sin dall'inizio dei nostri lavori che intendiamo attuare il principio del processo accusatorio, il che porta ad una grande ampiezza dei poteri della persona offesa (sarà l'accusatore pubblico, sarà l'accusatore privato, ma qualcuno deve esserci), e sotto questo profilo il grande allargamento dell'intervento della parte civile, è in linea con le premesse; viceversa, non è in linea quanto proposto dagli emendamenti con quella aspirazione di sveltimento del processo, di un processo più rapido e più concentrato, che pure è posto come uno dei canoni della riforma.

Inoltre mi pare che possa essere, in una certa misura, anche in contrasto con lo spirito della riforma di tutto il codice questo inciso che ho ricordato al punto 8) in quanto non dobbiamo dimenticare che

vogliamo ridurre l'attività istruttoria ai minimi termini, se possibile. Il collega Cataldo ha richiamato un articolo del codice vigente (il 104, mi pare) che dà il potere alla parte civile di produrre al magistrato elementi sul danno fin dalla fase istruttoria. Noi, con il nostro sistema, non precludiamo questa facoltà, però tutta la nostra tendenza è volta a ridurre, a semplificare l'istruzione. Teniamo presente che in tal modo il peso, anche di tutto l'accertamento del danno, si trasferisce nel dibattimento che, invece — secondo quanto sin ora è stato espresso dalle varie parti politiche — dovrebbe avere il carattere di un giudizio in larga misura orientato su un rapido accertamento della responsabilità penale.

Quindi ci sono punti di possibile contrasto fra le linee generali e i principi ispiratori anche dell'emendamento Coccia ed altri al punto 8). Devo dire, però, che il tema si connette strettamente col nostro diritto penale sostanziale, perché queste gravi difficoltà nella liquidazione del danno molte volte sussistono effettivamente; ma altre volte la parte civile mira soltanto ad una non eccessiva e sostanzialmente giusta pretesa risarcitoria che qualunque giudice — se fosse sganciato dai vincoli del rigore dell'accertamento dell'effettivo danno patrimoniale subito — sarebbe disposto a concedere, una volta che fosse riconosciuta la responsabilità penale. Quindi, siamo schiavi di un sistema che si impenna sul risarcimento del danno. Se fosse possibile adeguare il sistema penale ammettendo in certi casi una riparazione pecuniaria che non fosse correlata al danno accertato, si permetterebbe lo sveltimento del processo e civile e penale. Il diritto civile tuttavia stabilisce il diritto al risarcimento del danno da illecito.

Bisognerebbe, dunque, studiare un sistema in cui la parte lesa rinunciasse a questo diritto riguardante il vero e proprio danno nei casi in cui fosse possibile arrivare ad una rapida definizione del processo. È necessario rivedere le difficili norme di questa disciplina che, però, non possiamo risolvere in sede di riforma della procedura penale; ma si potrebbe esprimere un voto, si potrebbe segnalare questa necessità nel quadro della riforma del codice penale. Per ora questo tema della riparazione del danno — a meno che non vi sia una rinuncia espressa da parte di colui che può ottenere una forma di liquidazione diversa — è un problema grosso ed implica accertamenti che portano ad una maggiore lunghezza il processo penale.

Al punto 8), nella formulazione proposta dai deputati Coccia e altri, all'ultimo comma bisognerebbe in ogni caso dire: « facoltà per la parte civile di presentazione di memorie illustrative », perché noi diamo diritto alla parte offesa di introdursi come parte civile, ma bisogna che la

costituzione di parte civile sia fatta. Quindi, anziché « parte lesa » bisognerebbe scrivere: « parte civile ».

In sintesi e a conclusione voglio dir questo: che sul punto 9) sono tendenzialmente favorevole, pur sottolineando le grandi difficoltà obiettive della materia; sul punto 8) sono assai perplesso, pur sottolineando che le esigenze di cui esso è espressione sono esigenze reali e sono in certo senso collegate agli argomenti che sono stati trattati a proposito del punto 9).

BENEDETTI. E l'appello ?

TAORMINA. E la cassazione ?

VASSALLI. Per l'appello ci si potrebbe arrivare, ma mai per la cassazione. Per quanto riguarda il giudizio di appello sappiamo che, di fatto, molte volte la persona offesa non giunge in tempo per compiere la costituzione nel giudizio civile.

CACCIATORE. Concordo con molte delle cose dette dai colleghi Cataldo e Benedetti e, nel contempo, mi rendo conto delle preoccupazioni del collega Bozzi tenendo necessariamente presenti i pregevoli rilievi del collega Vassalli. Farò brevi osservazioni delle quali spero si terrà conto tanto in questa sede e in Assemblea quanto nella formulazione finale del codice, anche perché non ho avuto il tempo per presentare emendamenti formali.

Fino ad oggi la parte civile è stata sempre considerata come una specie di intruso vedendosi in essa una figura processuale estremamente abnorme. Essa, infatti, è parte e non è parte processuale, vedendosi di volta in volta riconosciuti certi diritti e disconosciuti altri.

Riteniamo che lo snellimento del processo penale dovrebbe portare anche all'ampliamento dei poteri della parte lesa o parte civile. Se si vuol portar fino in fondo questo principio, dovrebbero essere rivisti gli istituti delle nullità, delle impugnazioni e della difesa d'ufficio.

Nel momento in cui si tende ad allargare la portata della partecipazione al processo della parte lesa, andrebbe codificato un sistema di nullità assolute per gli atti processuali attinenti alle stesse parti lese, la possibilità dell'impugnazione per la parte civile non limitata solo all'accertamento ed alla liquidazione dei danni e, infine, la nomina del difensore d'ufficio nel periodo istruttorio.

VALIANTE, *Relatore*. Poi faremo altrettanto nel processo civile !

CACCIATORE. Come si vede, senza queste riforme non avrebbe significato il proposto ampliamento dei poteri della parte civile.

Dal dibattito svolto nella precedente legislatura e dalla riproposizione del punto 8) del testo governativo e dagli emendamenti proposti, a me sembra che tutto si sia limitato al problema della liquidazione dei danni ed al quesito se il giudice « possa » o « debba » procedere alla liquidazione ed alla concessione di una provvisoria.

Va subito detto che è necessario chiarire con estrema decisione che il risarcimento del danno non può e non deve avere alcuna ripercussione sulla valutazione della personalità dell'imputato (attenuanti generiche troppe volte concesse per una siffatta motivazione), sulla attenuante del risarcimento del danno o sulla applicazione dell'articolo 165 del codice penale, essendo tali concetti chiaramente incostituzionali in quanto creano sperequazioni fra i cittadini. Da tutti viene lamentata la giustizia di classe, ma mai, come in casi del genere, si ha la sensazione netta che, veramente, la giustizia di classe esista.

Non posso essere d'accordo con i colleghi che hanno proposto emendamenti sull'« obbligo » del giudice di concedere provvisorie con carattere di immediata esecutività (clausola di provvisoria esecuzione) su semplice richiesta della parte civile. I motivi del mio disaccordo traggono ragione, innanzi tutto, dall'insanabile contrasto in cui si pone la clausola di provvisoria esecuzione con la presunzione costituzionale di innocenza della quale gode l'imputato fino al momento della sentenza definitiva.

È il caso allora di propendere per la formula della « possibilità » per il giudice di concedere su richiesta della parte civile la provvisoria esecuzione, con tutte le cautele e le garanzie previste dal codice civile.

Per concludere, notevoli sono le mie perplessità sulla riforma proposta che non avrebbe significato se non completata dalle innovazioni di cui innanzi (nullità, impugnazioni, difensore di ufficio).

È evidente, quindi, la necessità di una più netta e meglio definita identificazione della posizione processuale della parte civile che, se assurda a dignità di parte processuale, deve vedersi riconosciuti tutti i relativi diritti a parità di condizioni con le altre parti. Vorrei aggiungere un'ultima raccomandazione per quanto riguarda la liquidazione del danno — per il caso che si arrivasse a questa conclusione — ricordando che, in materia di violazioni di norme sociali in tema di previdenza e di assistenza, il giudice assolutamente non potrebbe liquidare il danno, in quanto occorrerebbe in tale ipotesi il concorso di un consulente tecnico.

MANCO. Mi rendo conto della volontà di questa Commissione di rinnovare il codice di procedura penale ma, nonostante abbia approfondito la natura degli emendamenti che sono stati proposti, nonché la qualità e la natura degli interventi, non sono riuscito a comprendere in che cosa consistano queste innovazioni. A me pare, onorevole Vassalli, che l'unico punto su cui non si possa e non si debba innovare sia proprio questa parte del codice che attiene alla costituzione della parte civile, al suo inserimento, ai suoi poteri nel processo penale. Cercherò ora di comprendere quali siano questi maggiori poteri della parte civile nel processo penale.

PRESIDENTE. In realtà, dal dibattito, è emerso un disaccordo da parte della maggioranza in merito all'ampliamento di questi poteri.

MANCO. Comunque, vorrei ora commentare queste innovazioni alla luce della normativa vigente. L'emendamento Coccia ed altri comporta, in sostanza, un certo inserimento generale della parte offesa nel processo penale e nell'esercizio dei poteri della parte civile. Non ho compreso invece il concetto del termine « generale ».

Se si vuole affermare la possibilità della costituzione della parte civile in senso generale, ciò significa affermare che la costituzione avviene in tutti i gradi, in tutti i momenti del procedimento di primo e di secondo grado, e questo è il concetto che mi sembra affermato nei vari emendamenti. Se così non fosse, la parola « generale », riferita alla parte civile, non avrebbe per me un chiaro significato.

Per quanto riguarda la « chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della riparazione e della determinazione del danno », sappiamo che esiste la chiamata del responsabile civile in rapporto alla volontà di chi ne ha interesse. Sappiamo che, per ragioni pratiche, molte volte anche alla stessa difesa della parte civile non conviene chiamare il responsabile civile. Non vedo come si possa effettivamente fare l'interesse della parte civile stabilendo l'« obbligo » della chiamata del responsabile civile che, facendo carico ad una volontà della parte, può o non può essere chiamato, a seconda del suo interesse.

Vi è, poi, un altro concetto che non mi sembra nuovo, con tutto il rispetto per gli onorevoli presentatori dell'emendamento, cioè quello in base al quale la parte civile ha la possibilità di presentare « memorie illustrative e documenti e mezzi di prova sulla domanda risarcitoria ».

Questa possibilità è già prevista dal nostro codice. L'articolo 104 del codice di procedura penale, infatti, stabilisce che la parte civile ha la possibilità di presentare e produrre mezzi di prova non solo sul fatto ma anche sui danni subìti. È evidente che questa parte dell'emendamento non rappresenta alcuna innovazione.

CATALDO. Non stiamo presentando emendamenti al codice !

MANCO. Giustamente si intende dare al codice di procedura penale un orientamento che dovrebbe essere nuovo rispetto al codice attuale. Ma, sotto questo profilo, non vi è orientamento nuovo, perché il codice vigente già prevede la possibilità per la parte civile di produrre mezzi di prova attorno ai fatti della causa e ai danni recati dai fatti-reato.

Una delle cose più importanti e innovatrici sarebbe quella di statuire la possibilità della costituzione di parte civile nel secondo e nel terzo grado del giudizio. Per quanto riguarda il terzo grado del giudizio, mi pare non si pongano problemi, e mi auguro che il presentatore dello apposito emendamento vi rinunci. Ma ho qualche preoccupazione per quanto riguarda la possibilità della costituzione in sede di appello. Il deputato Benedetti, presentatore dell'emendamento, che propone la costituzione di parte civile anche in grado di appello, avrebbe dovuto porsi un problema che, se risolto, potrebbe legittimare questa possibilità. Esiste già tutta una normativa che regola le opposizioni, le impugnazioni della parte civile, per cui, se si vuole arrivare alla conclusione prevista nell'emendamento Benedetti, diventa necessario modificare tutta la parte del codice relativa alle impugnazioni e costituzioni di parte civile nel giudizio di primo grado. Voi sapete che nel giudizio di appello questi istituti avrebbero una strutturazione completamente diversa, perché le opposizioni alla costituzione di parte civile nel giudizio di primo grado avvengono in un certo momento, a seconda di certe attività, di certi tempi del dibattimento, o prima del dibattimento, o della fase istruttoria. Nel giudizio di secondo grado abbiamo attività, situazioni e momenti diversi, che comporterebbero una manovra e una articolazione delle impugnazioni e delle opposizioni che il presentatore dell'emendamento non si è posto come problema da risolvere.

Veniamo all'ultimo punto, cioè all'emendamento al punto 9), che ha costituito motivo di maggiore impegno e preoccupazione, relativo all'obbligo della pronuncia del giudice penale sulla richiesta della parte civile in caso di condanna e conseguente liquidazione del danno. Mi rendo conto che si vorrebbe che il giudice penale assumesse ed esercitasse l'obbligo della pronuncia sui danni nel caso in cui vi fossero idonei elementi acquisiti. Ma che cosa significa « acquisire elementi », con riferimento al risarcimento del danno, che siano tanto tranquilli e sicuri da determinare nel giudice l'« obbligo » alla pronuncia dei danni ? Il concetto dell'« obbligo » è diverso da quello vigente e la legge attuale prevede in questo caso la « facoltà », per parte civile, che produce i documenti ai fini della liquidazione del danno se lo ritiene opportuno.

Un complesso di elementi e di documentazioni, relativi ad un danno la cui prova si produce in sede penale, può essere benissimo un complesso di documenti e di prove totalmente diverso da quello fatto valere in un giudizio civile, tant'è che voi sapete perfettamente (in ogni caso, meglio di me) che la possibilità dell'esercizio dell'azione per danni in un giudizio civile è completamente indipendente dall'aver esercitato il diritto di costituzione di parte civile nel processo penale. Il legislatore del 1930 ha, infatti, ritenuto che la possibilità di ottenere il risarcimento del danno, che si ha in maniera completa a seguito di un giudizio civile, possa o meno trovare un soddisfacimento parziale (mai totale) nel giudizio penale. Non facciamo certamente l'interesse della parte civile statuendo l'« obbligo » per la parte civile di produrre davanti al giudice penale un complesso di prove ed elementi sulla base dei quali far scattare, per il magistrato, l'« obbligo » della pronuncia, mentre vi sarà sempre ed in parallelo un giudizio civile ove vi saranno altri elementi ed altre prove, che subiranno una diversa valutazione, in cui si affronterà il problema del danno in maniera più decisiva e completa.

A mio giudizio, una sola parte dell'emendamento Benedetti innova rispetto alla legge attuale, e sono portato a considerarla e, forse anche, disposto ad accettarla, perché mi sembra l'unico fatto nuovo su questo tema: parlo della statuizione con cui si fa obbligo al magistrato di nominare un difensore alla parte lesa che chieda di essere difesa e che si costituisca parte civile. Compiuta una specie di selezione fra tutti gli emendamenti presentati, mi pare che questa sia l'unica parte nuova e interessante. Una parte lesa che abbia la volontà di difendersi e di accusare, cioè di avere soddisfazione del proprio diritto, e che non ne abbia la possibilità, deve trovarsi sullo stesso piano dell'imputato al quale la legge ed il magistrato affidano un avvocato d'ufficio, affinché eserciti il mandato di difensore e, quindi, anche di accusatore, nel caso, della parte lesa. Questo mi pare sia un argomento davvero apprezzabile. Ma, per quanto riguarda tutto il resto, non ho capito in che cosa consistano le innovazioni, i più ampi poteri, la produzione di memorie illustrative, eccetera, tutte cose già previste nell'attuale codice.

Mi pare, quindi, che l'unico argomento valido resti quello dell'avvocato da dare alla parte civile, ponendola sullo stesso piano nella difesa.

RIZ. La costante disapplicazione degli articoli 468 e 489 del codice di procedura penale è un fatto certo e il rinvio sistematico della liquidazione del danno al giudice civile è ormai invalsa nell'uso. Su questo punto il deputato Vassalli ha fatto delle giuste considerazioni. Credo però che tale prassi non sia solo una conseguenza necessaria della funzione penalistica di cui si sente investito il giudice penale, ma anche

una conseguenza della sua preoccupazione di « salvaguardare » i diritti dell'imputato.

Se da un lato, cioè, ritengo già difficile pretendere che il giudice penale possa fare la valutazione della responsabilità penale contemporaneamente a quella dell'entità del danno, è più difficile ancora pretendere che l'imputato possa essere contemporaneamente gravato dall'onere di contestare, di esaminare, di controbattere e di valutare l'ammontare del danno (onere che, ad un certo punto, incomberebbe su di lui) quando egli è nel contempo preoccupato per l'accusa penale ed è proteso alla propria difesa.

Per questo non sono favorevole agli emendamenti presentati dai deputati Coccia, Guidi e Cataldo, anche se apprezzo la preoccupazione manifestata da questi colleghi e il tentativo da essi fatto, perché non si persista nell'attuale sistema, ma si cerchi di superarlo.

Per conto mio ho presentato a tal fine due emendamenti che tendono a migliorare l'attuale situazione. Il primo è relativo alla « provvisoria » ed inerisce al punto 10). Esso prevede la possibilità di concedere una provvisoria che dovrà essere sempre provvisoriamente esecutiva. Il secondo emendamento è relativo alla possibilità di impugnativa e si ricollega all'articolo 2 punto 43).

Devo fare poi una brevissima osservazione sugli emendamenti all'articolo 2 punto 8) presentati dai deputati Benedetti-Guidi, rispettivamente dall'onorevole Taormina (l'emendamento Taormina è aggiuntivo all'altro).

Sono contrario all'emendamento Benedetti-Guidi che prevede la possibilità di intervento della parte civile per la prima volta in grado di appello. Non ritengo infatti possibile che si possa togliere all'imputato il diritto alla pluralità dei gradi di giurisdizione nemmeno in ordine alla valutazione del danno. Non è possibile che la parte civile possa intervenire in appello, facendo ivi valere per la prima volta la richiesta di risarcimento dei danni dato che non si può pretendere che l'imputato venga a trovarsi di fronte a pretese risarcitorie per le quali non abbia avuto in primo grado la possibilità di contestazione e di contraddittorio.

Sono invece d'accordo con il deputato Taormina che tale costituzione possa avvenire per la prima volta in cassazione. Infatti, in questo caso, il « merito » della pretesa risarcitoria non verrebbe più in discussione. Si tratterebbe in sostanza di far partecipare la parte civile alla trattazione delle sole questioni di diritto in ordine alla responsabilità al cui accertamento la parte civile può avere interesse. Per questo mi sembra che si possa dare alla parte civile tale possibilità, senza che ciò

importi per l'imputato una violazione al principio della indeclinabilità o pluralità dei gradi.

Per questi motivi penserei, addirittura, di far mio l'emendamento del deputato Taormina, modificandolo però nel senso di sostituire alla parola « ed » le altre « per la prima volta ».

ALESSI. Credo che l'ampiezza del dibattito ci imponga la massima sobrietà per arrivare alle conclusioni.

Vorrei fare un rilievo di carattere preliminare. Il deputato Vassalli ha, giustamente, accennato ad una prassi quotidiana che, in un certo senso, ha sopraffatto anche il precetto legislativo. Devo, però, dire che più che di un abuso si tratta forse più esattamente di rispondenza alle condizioni reali dello svolgimento del processo. Le parti avvertono, più di quanto astrattamente non faccia il legislatore, quella che è la vera sostanza del processo penale. Più che discutere sulla ammissibilità di più o meno estesi poteri in favore della parte civile, bisogna cogliere l'essenza del problema che si pone. La parte lesa, quando si presenta nel processo, intende contribuire all'accertamento della verità per ottenere il pubblico castigo; la parte lesa è stata offesa da un reato che, una volta, portava alla vendetta privata e che oggi, invece, comporta un intervento dello Stato. Essa si inserisce nella ufficialità della azione penale per ottenere, innanzi tutto, la punizione del colpevole e, poi, il risarcimento del danno. E questo è tanto vero che la parte civile, in questa sede, è assistita da un penalista e non da un civilista. Questa è la sostanza pratica del problema.

Ora noi stiamo dicendo che, praticamente, la parte civile è insieme un privato accusatore ed un portatore della richiesta del danno, dal che ne deriva una inserzione della pretesa civile nel processo penale. Come bisogna intendere questa situazione? Se intendessimo far prevalere nel processo penale il processo civile avremmo svisato tutto. Parliamo di rapidità, di snellimento dell'azione penale proprio quando la inserzione in esso del processo civile può generare soltanto complicazioni. Per questo si è favorevoli all'autonomia dei due procedimenti, dato che uno soddisfa l'interesse pubblico e l'altro quello privato. La preminenza dell'interesse privato non può diminuire quella dell'interesse pubblico, che è legato alla figura del pubblico ministero che rappresenta lo Stato. Pur essendo reali le esigenze della parte civile, queste non possono implicare una sopraffazione del procedimento penale e, soprattutto, lo svisamento del contenuto pubblicistico del processo medesimo. Siamo tutti d'accordo nel togliere al punto 8) del disegno di legge la proposizione « con i più ampi poteri ».

Non è possibile che la parte offesa sopraffaccia l'organo pubblico chiedendo un nuovo giudizio al giudice di secondo grado. È per questo che bisogna precisare bene che cosa si intende dire con le parole « i più ampi poteri », proprio per evitare difficoltà che sono anche di ordine costituzionale.

Si dice: molto spesso, avviene che il giudice, pur potendosi pronunciare sul risarcimento dei danni, non si pronuncia. A questo proposito resta vero quanto hanno detto i deputati Manco e Riz.

Se la difesa dovesse essere oberata anche della contestazione della singola prova, di fronte ad una prova testimoniale che viene portata dalla parte civile in ordine alla quantità del danno, la difesa, a sua volta, dovrebbe dedurre nel procedimento penale le controprove su questo *quantum*. Voi intendete bene che, in tal caso, il procedimento penale, invece di procedere diritto per la strada principale — cioè per vedere se esista o meno un atto criminoso e se questo sia imputabile a un determinato soggetto — verrebbe ad inaridirsi, a sperdersi, ed il giudice diventerebbe intollerante rispetto ad una discussione sulle mille lire in più o in meno, intollerante al punto che ne verrebbero a soffrire tutte e due le parti. Ragion per cui, rimettere la liquidazione del danno in separata sede non è abuso ma intelligenza del giudice.

Però, è anche vero che tante volte questo rinvio alla sede civile diventa, soprattutto nel caso di sospensione del giudizio civile, un vizio gravissimo. A ciò si potrebbe ovviare ponendo l'obbligo al giudice penale di pronunciarsi quando le cose in sé e per sé lo consentono. Ad esempio, la morte di una persona è più o meno apprezzabile; se è ucciso un operaio, se è ucciso un professionista, il danno si può valutare; si tratta di un danno morale che va valutato in base a concetti sociali più che su basi di prove. È in pratica un obbligo allo stato degli atti...

MANCO. Quando però ci fosse questa norma dell'obbligo sulla base degli atti, è evidente che le parti avrebbero interesse a modificare la base degli atti perché l'obbligo si eserciti.

ALESSI. Ma questo avviene anche oggi con il codice vigente. Il giudice deve pronunciarsi se gli atti già giustificano il danno. Però diciamo che non è un obbligo talmente perentorio da tradursi in una decadenza per la parte civile qualora non soddisfacesse alla piena prova. Ecco perché è bene parlare di « facoltà », cioè di un potere discrezionale adeguato al concetto di equità; ci sembra che questo sia il meglio che si possa fare, naturalmente accompagnato dall'istituto della provvisoria, istituto che già esiste e che bisognerebbe rafforzare. E sarebbe soprattutto necessario — questo però appartiene al codice penale, non

al codice di procedura penale — ricollegare il risarcimento del danno con certi benefici, quali la sospensione condizionale della pena e così via; andrebbe meglio « ricucita », per così dire, la riparazione privata alla riparazione di carattere pubblico.

Siamo assolutamente contrari alla costituzione di parte civile oltre il primo grado di giudizio. Ammettere che la parte civile si possa costituire in secondo grado vorrebbe dire che può anche costituirsi in ogni fase del primo grado: sarebbe come dire che si può costituire in ogni momento. Il che potrebbe anche ammettersi se non fosse stato già accolto in questo articolo 2 del disegno di legge l'istituto dell'avviso di procedimento per cui la parte offesa è preventivamente avvertita.

Veniamo, ora, alla nomina del difensore come fatto obbligatorio. Ovviamente, se parliamo del privato accusatore la situazione è diversa, ma se parliamo della parte civile, cioè di colui che accampa la pretesa civile, il problema che sorge è quello dell'individuo povero e costui ha diritto al gratuito patrocinio. Nel concedere il gratuito patrocinio, la esenzione dal bollo e così via, si concede anche la nomina di un difensore di ufficio. Se, invece, non ci sono le condizioni di povertà, allora non si vede perché la parte civile, indipendentemente dalle condizioni economiche, debba godere di garanzie particolari per cui il giudice sia obbligato a nominare subito un avvocato; sarebbe come trasferire il dibattito, anziché tra organo pubblico e cittadino imputato, tra una parte privata che accusa e un imputato che si difende. Poiché la struttura del processo è pubblicistica, mi pare che questo concetto non si possa accogliere, a meno che non si tratti di parte offesa in stato di povertà cui vi provvede l'istituto del gratuito patrocinio, che si potrebbe eventualmente rafforzare.

PAPA. Mi sembra che la discussione sia ormai avviata a conclusione, per cui sarò sintetico, cercando di definire le singole posizioni come si sono presentate per quanto riguarda questi punti 8) e 9).

A me pare che siano quattro i temi che si è tentato di definire. Innanzitutto, definizione della parte lesa. Che cosa è la parte lesa o la parte offesa del reato? È un testimone, è un privato accusatore, è un portatore di una richiesta di danni.

Certamente, cercando in questa sede di definire in via dottrina soltanto la posizione della parte lesa, credo che arriveremmo a un risultato alquanto negativo perché, in base al dibattito che vi è stato, sono apparse in piena evidenza le difficoltà che impediscono una precisa specificazione della parte offesa.

A me pare che, anche facendo riferimento a tutta la giurisprudenza su questo punto, potremmo lasciare al legislatore delegato di definire

questo tema, raccomandandogli di attenersi il più possibile all'attuale articolazione del nostro codice di procedura penale (articoli 23, 65, 88, 91 e 92) che considera i poteri della parte offesa.

Sorge, poi, il problema del difensore d'ufficio; a questo proposito ritengo che vi siano delle perplessità anche in relazione alla eventuale riforma del nostro ordinamento forense. Quello che dovremmo chiarire in questa sede mi pare sia l'obbligo della citazione al dibattimento della parte offesa.

Vi sono state e vi sono tuttora su questo terreno residuali incertezze, anche se in sede giurisprudenziale si sono fatti molti passi innanzi. Credo, comunque, che a conclusione di questa discussione, dovremo sancire, a pena di nullità assoluta, l'obbligo della citazione della parte offesa.

Un'altra posizione che è stata messa in evidenza è quella relativa alla definizione del responsabile civile. Il responsabile civile deve essere obbligatoriamente citato *ex officio* oppure si tratta di un potere che lasciamo alla parte? In questo senso e su questo terreno sarei d'accordo con i presentatori dell'emendamento nel senso di attribuire un obbligo *ex officio* della chiamata in giudizio anche del responsabile civile.

Sorge, poi, la questione relativamente all'obbligo del giudice di statuire sulla pretesa civile portata nel processo penale.

Ampia è stata la discussione su questo tema. Noi non dobbiamo lasciarci sfuggire quello che è il fine primario — diceva il deputato Bozzi — del processo penale, vale a dire l'accertamento delle responsabilità.

Certo, possiamo seguire anche un'altra direttrice di marcia nella nostra azione: quella di creare un processo snello, rapido, il più concentrato possibile, senza appesantirlo con elementi incidentali. Però l'esperienza professionale, la pratica giudiziaria ci portano a considerare che è opportuno vincolare il giudice penale alla pronuncia sulla pretesa civile quanto più è possibile; per contro il magistrato penale ritiene facile e comodo, e qualche volta anche sbrigativo, rinviare le parti al giudice civile anche quanto ha davanti a sé tutti gli elementi necessari.

Al punto 9), nell'emendamento Coccia ed altri, si dice:

« obbligo della pronuncia del giudice penale specializzato sulla richiesta della parte civile in caso di condanna e conseguente liquidazione del danno, sulla base degli elementi acquisiti, contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna ».

Si potrebbe ovviare, accettando il seguente emendamento:

Al punto 9) sostituire le parole: « sulla base degli elementi acquisiti » *con le altre:* « sempre quando gli elementi acquisiti lo consentano ».

Questo, in un certo senso, è un vincolo all'obbligo del giudice penale di liquidare il danno, con il risarcimento o la riparazione, quando ne abbia gli elementi.

Resta, poi, un ultimo punto che credo sia stato ormai superato, anche in seguito all'intervento del deputato Alessi: il momento dell'intervento della parte civile; cioè quali sono i limiti di tempo per intervenire nel processo non come parte offesa ma con la costituzione di parte civile.

Su questo punto, oggi, il codice prevede obblighi e nullità molto dure e assolute. Credo che dovremmo conservarle, proprio per le considerazioni svolte in merito alla necessità di evitare l'appesantimento del processo penale; se si desse la possibilità di costituzione alla parte civile in sede di appello, riapriremmo, nel dibattimento di secondo grado, la necessità di nuovi accertamenti, perché di fronte alla richiesta di liquidazione del danno bisognerebbe accertare il *quantum* con tutte le altre conseguenze. A mio avviso si verrebbe ad introdurre un evidente elemento di appesantimento.

PRESIDENTE. In questo momento il relatore Valiante ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 9) con il seguente:

« obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno ove gli elementi acquisiti ne diano la possibilità ».

LA LOGGIA. Una sola osservazione che si ricollega a quanto poc'anzi detto dal deputato Papa. Egli ha rilevato che ammettendo la costituzione di parte civile in sede di appello ciò comporterebbe la possibilità di riaprire l'istruttoria. Ora, nel successivo punto 46) è detto testualmente che in sede di appello è ammissibile sia l'assunzione di nuove prove che la rinnovazione parziale o totale del dibattimento.

SABADINI. Come altri colleghi hanno rilevato, la discussione ha assunto un contenuto ampio ed approfondito dimostrando l'importanza, generalmente avvertita, dei temi contenuti ai punti 8) e 9).

Vorrei rilevare che da parte di alcuni, per certi aspetti, si è inteso dare a questo problema un'impostazione forse eccessivamente teorica. Invece il problema è sostanzialmente pratico perché anche nell'attuale codice di procedura penale, quando si inserisce l'esercizio dell'azione civile in quella penale si fa questa commistione: si vuole rispondere essenzialmente ad una esigenza concreta. È chiaro che, sul piano teorico,

le due azioni — quella civile e quella penale — corrispondono a criteri radicalmente diversi.

Però, come funziona attualmente — ecco il nocciolo della questione, sottolineato dai colleghi delle diverse parti, e dallo stesso deputato Vassalli — questo inserimento della parte civile nell'azione penale? Praticamente, possiamo dire a chiare lettere: non funziona. Domandiamoci, allora, se ciò dipende soltanto dal fatto che il giudice penale, o l'imputato, o la stessa parte civile, ritengono assolutamente preminente il giudizio penale? Per certi aspetti, direi che la risposta dovrebbe essere positiva; ma non è solo per questo.

C'è una sottovalutazione, anche da parte dello stesso giudice penale, di quelli che sono i problemi sostanziali delle parti lese e delle parti civili; questo è un aspetto che non dobbiamo assolutamente trascurare. Anziché riportarci, teoricamente, alla distinzione tra azione penale ed azione civile, rifacciamoci, genericamente, all'esercizio della azione giudiziaria e vedremo che, su un piano più alto, l'azione giudiziaria deve coprire la pretesa punitiva dello Stato, ma, allo stesso tempo, ha tra le sue funzioni (seppure oggi non determinante, sul piano teorico) anche quella di pervenire al soddisfacimento dei diritti della parte offesa, anche di quelli civili.

Perciò direi che l'inserimento del procedimento civile in quello penale se, apparentemente, frammischia due acque diverse, nella sostanza corrisponde al principio unitario dell'azione giudiziaria di riparazione del danno conseguente al reato. Le parti sono due: da un lato la società, lo Stato, dall'altro la parte privata, la parte offesa.

In tal modo appare evidente che l'inserimento della parte civile nel procedimento penale risponde non solo ad un principio pratico ma anche ad un principio più generale, di carattere teorico ed unitario. E non sembri, questa, una assurdità dal punto di vista della logica perché, a mio avviso, risponde ad un principio unitario dell'esercizio dell'azione giudiziaria.

Detto questo, torno al punto dal quale sono partito, e che è estremamente grave. Io mi rendo conto che in certi processi l'azione penale è assolutamente preminente, determinante; si pensi, ad esempio, a casi di omicidio volontario, nei quali l'azione civile è a volte puramente simbolica e teorica, tale che nemmeno ci si preoccupa di essa.

Ma vi sono degli altri casi, sui quali vorrei attirare l'attenzione dei colleghi, per vedere se non sia opportuno fare una distinzione; si pensi ai reati commessi in occasione di circolazione stradale (nelle preture e nei tribunali costituiscono il 60-70 per cento dei procedimenti), si pensi agli infortuni sul lavoro. Ci troviamo di fronte a quei cinque o sei gradi di giurisdizione, che sono stati indicati dal collega Vassalli, che riman-

dano di nove-dieci anni, ed anche di più, il risarcimento a favore della parte offesa, tanto che, in pratica, tale risarcimento non sorte più alcun effetto; quante volte si liquida il danno al figlio della vittima deceduta, quando questi è ormai cresciuto, quando — al caso — il figlio stesso ha ormai compiuti tutti gli sforzi per riparare al danno.

Perciò invito i colleghi a prendere in considerazione questo elemento, di carattere concreto. E vorrei aggiungere una cosa: il risarcimento del danno, nel procedimento penale, non comporta grande dispendio di tempo; una causa civile è lunga quando si disquisisce su quelle che sono le questioni di diritto che stanno alla base del risarcimento del danno; ma qui la questione di diritto è rappresentata dalla stessa soluzione del procedimento penale. Questo ci dice la pratica; perciò il risarcimento del danno, se non sempre, nella grandissima maggioranza dei casi è di estrema semplicità. Si tratta, in sostanza, di fornire delle prove per quanto riguarda la capacità di guadagno; a volte, con l'escussione di qualche testimone in più, si riuscirebbe a risolvere nello stesso procedimento penale delle questioni di carattere civile che invece vengono protrate di anni. Vi sono questioni di carattere civile dove il giudicato penale è tutto, dove la prova, praticamente, consiste nella produzione della sentenza penale, e tutto quello che occorre è un testimone che venga a dire: « Il tizio faceva questo mestiere, e guadagnava tanto ».

Penso che dobbiamo decisamente superare questa situazione proprio sul piano pratico, senza commistioni teoriche. La mia ha voluto essere soltanto la precisazione di un particolare punto di vista, con la sottolineatura di alcuni elementi particolarmente pregnanti ed interessanti.

Vorrei aggiungere, per concludere, che in sostanza l'emendamento del relatore Valiante mi pare, non dico identico al nostro, ma almeno analogo. Le osservazioni del deputato Bozzi, ad ogni modo, sono piuttosto pertinenti. Nel caso del nostro emendamento, per esempio, si sarebbe potuto dire: « Poiché io, giudice, sono obbligato a concludere sulla base degli elementi acquisiti anche nella disperata ipotesi che non ve ne sia alcuno, io devo dire: tu non hai provato, ed io non ti do niente ».

Noi proponiamo questa modifica all'emendamento Coccia ed altri:

All'emendamento Coccia ed altri sostituire le parole: « sulla base degli elementi acquisiti » con le altre: « sulla base dei sufficienti elementi acquisiti ».

La formula risponderebbe a due criteri: innanzi tutto, quello di eliminare gli inconvenienti denunciati dal deputato Bozzi; in secondo luogo, quello di conferire al giudice — di fronte ad una parte civile

negligente, di fronte a prove particolarmente difficoltose — il potere di concludere il procedimento penale qualora vi siano interessi preminenti di carattere penale sul procedimento civile.

Detto questo, a me pare che il nostro emendamento venga sostanzialmente a coincidere con quello del relatore Valiante.

PRESIDENTE. Dal confronto dei due testi mi sembra che l'emendamento del relatore Valiante differisca dall'altro nel senso che lascia una certa discrezionalità al giudice circa la possibilità di pronunciarsi in relazione degli elementi acquisiti.

FORTUNA, *Relatore*. È un problema estremamente complesso e si spiega anche la nostra attenzione per esaminarlo a fondo, perché presenta degli aspetti contraddittori. Se vogliamo un processo penale rapido e concentrato, l'ingresso della parte civile è senz'altro contraddittorio ma, accanto alla concentrazione del processo penale, esiste un problema più generale: quello di risparmiare se possibile un autonomo processo civile. Se con questa delega diamo al giudice la discrezionalità di stabilire, volta per volta, se gli elementi acquisiti siano sufficienti o meno, praticamente consacriamo la ripetizione del sistema attuale. Pertanto, stiamo discutendo di cose che già esistono: esiste la possibilità della costituzione di parte civile; esiste la possibilità per la parte lesa di presentare, senza la costituzione di parte civile, memorie ed illustrazioni; il problema della facoltà, oppure dell'obbligo che il giudice penale decida, quando l'avvocato di parte civile sia stato così diligente da offrire al tribunale tutte le prove, esiste già oggi. Molte volte nella pratica, che ben conosciamo, ciò non avviene perché il giudice non ritiene di doversi impelagare in una questione complessa di risarcimento di danno oppure perché la parte civile non è stata diligente e non ha offerto elementi sufficienti per una rapida conclusione durante il processo penale.

Dobbiamo decidere quale soluzione vogliamo accogliere: se intendiamo dare ingresso ad una parte civile che possa esplicitare tutte le sue difese, comprendenti anche il risarcimento, per quale motivo, se questa parte civile è stata poco diligente, il giudice deve farle il favore di rinviare la questione ad altro processo, invece di giudicare secondo gli atti già acquisiti, cioè su quelli stessi su cui, d'altronde, si pronuncerà il giudice civile?

Se fissiamo l'obbligo di una decisione nel processo penale anche sulle prove civili acquisite, con il dovere del loro esame e della pronuncia del magistrato, tutto ciò diventa un preciso onere per la parte civile. La parte civile, sapendo che questo obbligo è stato dato al

giudice, fornirà subito tutti gli elementi così come lo avrebbe fatto in seguito nel processo civile...

MANCO. Questo processo penale, allora, non finirà mai !

FORTUNA, *Relatore*. Naturalmente; ho già detto della contraddittorietà esistente in una simile struttura! Pertanto, la mia opinione è questa: è contraddittorio statuire un obbligo per il giudice sulla pronuncia ed offrirgli nello stesso tempo la discrezionalità di non darla affidandogli la valutazione sulla sufficienza delle prove acquisite.

Tutto questo, come ho già detto, è contraddittorio: se diamo al giudice un obbligo, questo vale per tutti, compresa la parte civile; cioè anche se quest'ultima non offre al giudice tutti gli elementi utili alla decisione, questi sarà sempre obbligato a prendere una decisione, qualunque essa sia, e non a rinviarla; in sostanza, si pronuncerà nello stesso modo con cui avrebbe deciso il giudice civile in mancanza di prove.

Ritengo, quindi, contraddittorio riconoscere al giudice questa discrezionalità, conferendogli nello stesso tempo un obbligo.

VALIANTE, *Relatore*. Ma oggi il giudice ha un potere che esercita discrezionalmente, mentre domani avrebbe un obbligo! Ciò significa che dovrebbe motivare nella sentenza la ragione per cui non ha effettuato la liquidazione del danno. Questa è la portata del mio emendamento. Proponendolo, mi sembrava di raccogliere non soltanto la tesi del collega Vassalli, ma anche quella di altri colleghi: comunque non insisto.

FORTUNA, *Relatore*. Nell'emendamento proposto dal collega Coccia, viene praticamente diluita la formula contenuta nel disegno di legge.

Sono contrario per quanto concerne la chiamata obbligatoria del responsabile civile, dato che, se prima del processo fosse intervenuto un accordo, bisognerebbe comunicarlo al giudice affinché non faccia un atto inutile al processo. La presenza del responsabile civile, ritengo che debba essere obbligatoria soltanto se non vi sia stato un precedente risarcimento.

Per quanto concerne l'obbligo della nomina di un difensore alla parte lesa nel caso che si costituisca parte civile, il problema, sotto un certo aspetto, è suggestivo, però l'argomentazione del collega Alessi mi pare determinante. Non vedo, quindi, quale grande miglioramento potrebbe venir fuori.

La facoltà per la parte lesa di presentare memorie illustrative, documenti eccetera, già esiste e, pertanto, non si tratta di una innovazione; possiamo, soltanto, specificarla meglio.

Per quanto riguarda la previsione che la dichiarazione di costituzione di parte civile possa farsi anche nel giudizio di appello, mi richiamo a quanto già detto dal collega Vassalli mettendo in rilievo che in tal modo creeremmo la soppressione di un grado di giurisdizione. Colui che si costituisce direttamente davanti al giudice di appello non solo salta un grado di giurisdizione, ma pregiudica anche le ragioni dell'imputato il quale aveva già dispiegato le sue difese.

In merito al punto 9), anche con la chiarificazione che è stata fatta, il problema rimane — in pratica — molto complesso, perché non è che con questa statuizione si possa cambiare il modo di ragionare di un'intera classe di persone.

Al punto 9), relativo all'obbligo della pronuncia del giudice penale sulla richiesta della parte civile, mi pare che l'emendamento Valiante, in linea di massima, sia accolto, però gradirei una chiarificazione almeno per stabilire la non esistenza di quella contraddizione che ho già posto in rilievo. Se intendiamo accentuare il dovere del giudice potrei essere d'accordo sull'emendamento. Però una chiarificazione su questo elemento di contraddizione — fra obbligo di pronunciarsi e discrezionalità nella valutazione delle prove prodotte dalla parte civile — è necessaria.

VALIANTE, *Relatore*. Non entrerò nei particolari, non soltanto perché se ne è discusso moltissimo, ma anche perché il collega Fortuna ha specificato l'essenza del problema, in maniera da me largamente condivisa.

Mi riferirò solamente ad un problema di carattere generale, senza ripetere quanto opportunamente hanno già detto i colleghi Vassalli e Riz sul particolare dovere che abbiamo di riguardare soprattutto gli aspetti penalistici del processo. Questa, per me, è una premessa acquisita, che ci obbliga a non snaturare la vera essenza del processo penale. Considero egualmente una premessa acquisita l'eccezionalità dell'esercizio dell'azione civile nel corso del processo penale. Non arrivo a dire, come qualcuno ha detto (mi pare il collega Alessi) che si tratta di una vera e propria contaminazione, anche se tendenzialmente sarei per la separazione netta dei due procedimenti.

Se qui ci fosse il nostro vecchio collega Degli Occhi, reagirebbe con la consueta vivacità, lui che si vantava di non aver mai fatto il difensore di parte civile in quarantacinque anni di professione forense, perché riteneva che il processo penale dovesse svolgersi unicamente per discutere sulla responsabilità o meno dell'imputato, al fine di accertare il diritto della società a perseguire il reo.

Fatte queste premesse, desidero ricordare che, coerentemente a tutta l'impostazione che abbiamo dimostrato largamente di accettare,

— non solo per una particolare celerità del processo penale, ma anche per la indispensabile concentrazione — se vogliamo veramente conservare il principio della concentrazione, non possiamo distrarre l'impegno del giudice e delle parti dal tema essenziale. Intendo dire che, se non arriviamo alla completa eliminazione dell'azione civile dal processo penale, dobbiamo contenerla in limiti ben definiti, tali cioè da non alterare la economia del processo penale ed il suo significato.

D'altra parte vorrei che i colleghi tenessero conto che tutta la nuova impostazione, con l'eliminazione sostanziale dell'istruttoria (è vero che ancora non abbiamo affrontato questo istituto, ma mi pare che siamo d'accordo di limitare l'istruttoria soltanto agli accertamenti generici ed agli elementi assolutamente indispensabili per stabilire se sia possibile prosciogliere l'imputato, o se si debba rinviarlo al dibattimento) e l'impegno di trasferire nel dibattimento tutto il processo, facendo del processo un processo orale, sarebbe in contrasto con la pretesa di generalizzare e di allargare la portata dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

Quando i colleghi Coccia, Guidi e Cataldo chiedono lo « inserimento generale della parte offesa nel processo penale », a parte l'equivoco del termine « parte offesa », sostengono la cosa più aberrante (con tutto il rispetto per le loro opinioni) che si possa affermare in questa sede. Essi intendono, se ho ben capito, far celebrare un vero e proprio processo civile nel processo penale.

Per noi il processo penale deve svolgersi nella maniera più rapida e concentrata possibile, anche perché è questa la condizione indispensabile per consentire la pratica abolizione dell'istruttoria. Non possiamo distrarre il giudice penale, e non possiamo nemmeno (con tutto il rispetto per la parte civile) perdere tempo per accertamenti che nulla hanno a che vedere con la natura peculiare e l'importanza del procedimento penale. Per questo motivo sono contrario all'emendamento presentato al punto 8) dai deputati Coccia, Guidi e Cataldo.

Sono anche contrario all'emendamento Benedetti, Guidi ed altri, perché l'imputato si vedrebbe condannato al risarcimento dei danni soltanto in appello, e non anche in primo grado, con la conseguenza di non poter esercitare un grado di giurisdizione; è un diritto, questo, che nessuno può contestare all'imputato.

Meno ancora condivido l'emendamento Taormina. Infatti — ha osservato giustamente il deputato Manco — la funzione della parte civile non è quella di far condannare o di far risultare la responsabilità dell'imputato, ma di farsi risarcire i danni. Ora, siccome in cassazione non si può ottenere il risarcimento del danno, l'emendamento cade da sé.

Per quanto riguarda il punto 9), desidero precisare che ho parlato di « obbligo del giudice » perché da più parti si è lamentato che oggi il codice si limita a « consentire » al magistrato di liquidare i danni, ma il giudice non lo fa quasi mai. Anche perché, dice il deputato Vassalli, ormai le parti civili hanno finito con l'adeguarsi a questa prassi.

Il collega Alessi ha commentato che le parti sono sensibili alla realtà contingente e, quando si rendono conto che il giudice è tutto impegnato nell'accertamento della verità sulla commissione del reato e sulla responsabilità dell'imputato, è ovvio che pongono in secondo piano, per quanto importanti possano essere, i problemi civilistici.

Con il mio emendamento ho inteso innovare il sistema attuale stabilendo che il giudice è obbligato — non ha quindi soltanto il potere, ma anche e soprattutto il dovere — a liquidare i danni tutte le volte che sia possibile. È vero, onorevole Fortuna, che questa è una formula che non consente controlli, ma la discrezionalità ed i poteri del giudice nel processo penale sono talmente ampi, che niente è controllato, salvo in sede di impugnazione. L'obbligo, però, impone al giudice di motivare concretamente le ragioni per cui non ha liquidato il danno. Mi pare che con questa precisazione possa cadere ogni preoccupazione. Per quanto riguarda il mio emendamento non ne faccio un problema essenziale: mi sono semplicemente limitato ad accogliere un'esigenza che mi sembra sia largamente sentita in Commissione.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ho ascoltato con estremo interesse questo dibattito ed avrei avuto piacere di intervenirvi. Infatti, sono state sollevate questioni in parte già risolte nel disegno di legge ed altre che dimostrano che non ci si è resi perfettamente conto delle ragioni per le quali si inserisce la parte civile nel procedimento penale.

Sono d'accordo con il relatore Valiante nel pensare che se dovessimo dire che la parte civile interviene nel processo penale per un fine penalistico, cioè per ottenere la punizione dell'imputato, torneremmo indietro di secoli; i due procedimenti non hanno nulla a che vedere fra loro e la separazione dei due giudizi rappresenta una conquista della civiltà. Questa è la premessa dalla quale si deve partire !

Perché molte nazioni, come la Germania per esempio, separano i due processi ? Perché noi abbiamo invece ammesso la parte civile nel processo penale ? Semplicemente per evitare il pericolo della contraddittorietà dei giudicati, cioè per non fare sì che il giudice civile esprima un avviso diverso da quello del giudice penale. Per raggiungere questo fine c'è solo quest'unico sistema.

Essenziale è l'accertamento del fatto ed è importante un'unica pronuncia e semmai un'unica imputazione del fatto al soggetto. È chiaro, quindi, che la parte civile non può in alcun modo inserirsi nel processo penale; non si tratta di un intervento *ad adiuvandum* o di un intervento di terzo.

Quanto all'emendamento Coccia-Guidi, preciso che è vero che nella pratica si parla di « parte » lesa o offesa ma, fin quando non vi è costituzione in giudizio esiste solo la persona offesa dal reato. A parte questa precisazione di ordine terminologico, si dice: inserimento generale della parte offesa nel processo penale e nell'esercizio dell'azione civile.

Devo osservare che al punto 22) è previsto l'obbligo per il pubblico ministero, nello stesso momento in cui esercita l'azione penale, di notificare l'imputazione anche alla persona offesa perché, fin dall'inizio, sia posta in grado di tutelare i propri interessi civili. Questa impostazione è importantissima e chiarisce il dubbio prospettato dal deputato Vassalli.

VASSALLI. Sì, ritengo che questo possa dispensare dalla estensione della ammissibilità della costituzione di parte civile per la prima volta al giudizio d'appello.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda le facoltà della parte civile, una volta inserite nel processo, queste sono previste nei punti 31) e 32); per cui tutta la discussione cade in quanto la parte civile, una volta costituita, avrà tutti i diritti ivi previsti cioè: facoltà di indicare elementi di prova, perizie, ricognizioni ed atti istruttori, salvo i casi di urgenza.

Passando al difensore, è chiaro che la parte civile, quando si costituisce ne ha bisogno e può ottenere il gratuito patrocinio; ma quest'ultimo istituto sta per essere riformato e se ne discute attualmente al Senato, per cui il problema si potrà trattare autonomamente al momento opportuno.

Nell'emendamento Coccia si prevede anche l'obbligo della citazione del responsabile civile. Mi sembra che questa previsione sia aberrante, — e chiedo scusa al proponente — perché non si possono imporre con legge al cittadino le forme di tutela proprie dei diritti civili che sono per loro natura disponibili. È un punto fondamentale sul quale a nome del Governo dico: no! Si aggraverebbe, inoltre, la condizione della parte civile. Pensiamo a coloro che si trovano nella impossibilità di adire i mezzi di tutela!

Vi è ancora un punto dell'emendamento Coccia: « inserimento ... in appello ». Anche qui mi sembra che non sia necessaria un'ampia discussione. Se si ammette la costituzione della parte civile in appello si dovrebbe ammetterla anche in ogni stato del primo grado, il che è impossibile. Perché mai il nostro codice prevede lo sbarramento agli atti preliminari? Perché si deve dare origine ad una dialettica; e ove questa manchi in primo grado non è possibile riprenderla in grado di appello, non solo perché si toglie un grado di giurisdizione, ma anche perché, come dice il collega Riz, non si dà all'imputato la possibilità di controbattere. Neppure è ammissibile in cassazione perché, una volta che si è svolto il processo in termini penalistici per la soddisfazione degli interessi dello Stato, quando si giunge in cassazione si portano soltanto motivi di nullità per inosservanza di norme della legge penale per cui non è possibile ammettere che la parte civile incida nella valutazione delle inosservanze della legge penale. Che interesse ha la parte civile in questa situazione? Ha un interesse autonomo, è vero, ma allora lo faccia valere nel giudizio autonomo. Non mi sembra, pertanto, possibile l'inserimento in cassazione, almeno nella odierna configurazione dei diritti della parte civile.

Ultimo punto. Nella discussione, a un certo momento, si è detto che le norme sul risarcimento del danno in sede penale esistono ma, poi, vengono disapplicate nella pratica. Sono convinto che l'esperienza sia maestra di verità per cui, a volte, il giudice non può liquidare proprio per non rallentare il processo.

A nome del Governo, quindi, dichiaro di essere contrario agli emendamenti: Coccia-Guidi-Cataldo, sul punto 8); Benedetti-Guidi-Sabadini-Coccia, riguardante l'appello della parte civile; Taormina, riguardante la cassazione; Coccia-Guidi-Cataldo sul punto 9). Sono, invece, favorevole all'emendamento Valiante.

PRESIDENTE. I presentatori mantengono i loro emendamenti?

COCCIA. Manteniamo il nostro emendamento perché dalla discussione svoltasi abbiamo tratta la convinzione che, in definitiva, il principio che lo ispira ed i criteri che lo sorreggono sono stati da varie parti sostenuti, sia pure in maniera diversa.

Se facciamo una cernita, nei concetti espressi nei vari interventi, di quanto hanno detto i colleghi Vassalli, Papa, Alessi, Riz ed altri, arriveremo alla conclusione che, in un modo o nell'altro, tutti hanno non solo ravvisata l'esigenza che avevamo posto a base del nostro emendamento ma, pronunciandosi sulle varie soluzioni, l'hanno apprezzata

(sia pure in maniera diversa) positivamente, sottolineando anche la necessità di arrivare ai criteri da noi enunciati.

Il deputato Papa, per esempio, ha detto che riteneva cosa giusta e possibile la chiamata del responsabile di parte civile. Il deputato Vassalli, in ordine alla nomina del difensore della parte civile si è pronunciato favorevolmente circa la facoltà di presentazione di memorie illustrative; è vero che questa facoltà è contenuta nel punto 31), ma noi, qui, volevamo accentuarne l'esigenza.

Pur avendo apprezzata la lezione dell'onorevole rappresentante del Governo, ci sentiamo molto tranquilli nel rigettare la definizione di « aberrazione » per quanto riguarda la citazione del responsabile civile. Peraltro, non ci pare che il richiamo alla legislazione tedesca militi a favore della tesi qui espressa dal rappresentante del Governo. Anche il deputato Alessi, ad esempio, ha parlato più volte di inserimento.

Mi pare, quindi, che con il nostro emendamento ci muoviamo nella logica di un processo accusatorio senza entrare in contraddizione con i suoi presupposti. Proprio perché alcuni dei nostri criteri sono già compresi nei punti 31) e 32) essi, qui, conservano la loro validità. La chiamata del responsabile civile è un modo per affermare la garanzia della tutela di un diritto; non ci sembra per nulla una « aberrazione », come l'ha definita il rappresentante del Governo.

È chiaro che se questa tutela può essere offerta attraverso l'istituto del gratuito patrocinio entriamo in tutt'altro ordine di idee; ma in questa sede, discutendo una delega all'esecutivo non possiamo rinunciare a certe soluzioni solo perché alcuni istituti sono compresi in talune proposte di legge che verranno, non si sa quando, prese in esame dal Parlamento. Oggi, intanto, sappiamo quale beffa sia l'istituto del gratuito patrocinio! Sappiamo quale sia la posizione del meno abbiente, parte lesa nel procedimento penale, che in realtà non viene tutelato affatto ma sappiamo anche quanto spesso questo istituto dell'obbligo della nomina del difensore si appalesi necessario sotto il profilo della tutela del cittadino leso.

Sono queste le considerazioni per cui intendiamo insistere sul nostro emendamento; anche per marcare il fatto che esso è stato positivamente valutato — seppure in modo particolare e con sfumature diverse — anche da tutti i colleghi di altre parti politiche intervenuti nel dibattito.

Voglio terminare osservando che condividiamo le preoccupazioni espresse circa le complicazioni che questo emendamento comporta: questo è un vero argomento, e non l'altro della teorizzazione della inconciliabilità, della aberrazione, della collisione tra sistema accusatorio ed inserimento della parte civile nel processo penale.

A mio parere, vi è anche il fatto che siamo un po' viziati dalla realtà processuale in cui viviamo ed operiamo, in quanto ci portiamo sulle spalle delle deformazioni professionali, rischiando — quando affrontiamo questi temi — di rimanere prigionieri delle contingenze processuali in cui ci muoviamo, del formalismo imperante, di vecchi schemi. È necessario, invece, muoverci con spirito aperto, dobbiamo assumere le vesti degli innovatori, e non trovarci legati indissolubilmente ad una realtà che tutti conosciamo e deploriamo.

Qui si parla della necessità di snellire il processo; ma, signori — io riprendo le cose dette dal deputato Vassalli, oltre che dai miei colleghi — è forse agile e snello un procedimento che prevede cinque gradi di giurisdizione, che prevede sette-otto anni per arrivare alla liquidazione del danno? Parliamoci chiaramente: se ci proponiamo di innovare è indispensabile procedere liberi, senza le preoccupazioni che sono legate a quella realtà che vogliamo modificare. Su questo principio informatore è fondato il nostro emendamento, e questa è la posizione che abbiamo assunto.

Le ragioni per cui manteniamo il nostro emendamento e la posizione che abbiamo adottato (e che, come ho già detto, ha avuto echi positivi e suggestioni di non poco conto negli altri colleghi) sono, quindi, consequenziali e chiare.

Per quanto riguarda la previsione della costituzione di parte civile nel giudizio di appello, anche qui operiamo in previsione di quello che sarà il nuovo giudizio di appello — un rinnovamento del processo — ed è alla luce di questo concetto che vediamo la possibilità di tale costituzione, che ancoriamo alla previsione che noi abbiamo del nuovo giudizio di appello.

In merito al punto 9), relativamente all'obbligo della pronuncia del giudice penale, riteniamo che l'emendamento del collega Valiante costituisca un importante passo avanti, ma non possiamo sottovalutare i rilievi del collega Fortuna. Evidentemente pur parlando di « obbligo », dobbiamo evitare che questo si traduca in un comando meramente esortativo e, quindi, finisca con il ribadire un margine di discrezionalità che possa vuotare questo obbligo, che dovrebbe coprire — come ha affermato il collega Vassalli — il vuoto della disapplicazione degli articoli 468 e 489.

Per questo, quindi, sosteniamo, in via principale, il mantenimento del nostro emendamento al punto 9), con la seguente modifica:

Sostituire le parole: « sulla base degli elementi acquisiti » con le altre: sulla base dei sufficienti elementi acquisiti ».

In subordine se non sarà accolto, ci pronunceremo favorevolmente nei confronti dell'emendamento Valiante.

VASSALLI. Mi uniformerò al parere espresso dai relatori e dal Governo per le seguenti ragioni: non rinuncio alle osservazioni critiche che ho fatto ed alla sentita esigenza di un profondo rinnovamento in questa materia, anche se questo rinnovamento può sembrare in contrasto con altre visioni ed altre tendenze.

Ritengo, peraltro, che l'emendamento presentato dal relatore Valiante abbia, da un lato, un notevole significato in quanto trasforma in un « obbligo » — anche se con quella condizione che attenua la portata di questo obbligo — quella generica formulazione che figurava nel testo precedente e, dall'altro lato, perché ritengo che questo obbligo debba accompagnarsi a quello di una motivazione sulla denegata liquidazione, con il conseguente diritto di impugnativa sia per la parte civile sia per il pubblico ministero.

Con questo chiarimento, dichiaro di votare a favore dell'emendamento presentato dal relatore Valiante e, ovviamente, ritengo di non dover votare per gli altri.

Aggiungo che una delle ragioni per cui arrivo a questa conclusione, che è modesta e subordinata rispetto a certe prospettive che avremmo potuto proporci, è legata anche alla valutazione che faremo dell'istituto della provvisionale. Infatti, non v'è dubbio che molte di quelle esigenze, che non hanno trovato sfogo se non nell'emendamento Valiante, dovranno venir approfondite sufficientemente in una regolamentazione più soddisfacente dell'istituto della provvisionale.

MANCO. Dichiaro di essere contrario a tutti gli emendamenti presentati. Sono, però, decisamente contrario all'emendamento proposto dal collega Valiante non tanto per le ragioni esposte dal collega Fortuna, che hanno una parziale validità, quanto sulla base della motivazione data a questo sia dal collega Valiante sia, soprattutto, dall'onorevole sottosegretario.

In sostanza, il rappresentante del Governo ha fatto una lunga e capace e valida disquisizione sul valore del significato giuridico dell'instaurazione delle attività civilistiche attraverso la costituzione di parte civile.

Mentre affermiamo di volere che al giudice sia imposto un « obbligo », ne facciamo però motivo di una sola accentuazione in base ad uno strano compromesso tra due tesi che sono nettamente in contrasto perché si dice che il giudice è obbligato ad un pronunciamento di carattere civilistico sulla base di atti acquisiti nel processo. Questo è il con-

petto dell'onorevole Valiante, presentatore dell'emendamento. Nel contempo si è fatta una lunga discussione intorno alla concentrazione, alla economia ed alla celerità del processo; motivi fondamentali che vorrebbero addirittura mettere in uno stato di parziale inattività anche le facoltà della parte civile. Infatti, si è affermato che la parte civile dovrebbe muoversi solo entro certi limiti non solo per ragioni teoriche, ma anche per dare al processo penale quei movimenti di celerità e di economia che la parte civile pienamente operante per la tutela dei suoi diritti sicuramente appesantirebbe. Allora, praticamente, che cosa accadrà con l'obbligo previsto dal collega Valiante? Abbiamo già la norma nel codice di procedura penale vigente che dà alla parte civile alcune facoltà; abbiamo già la norma in base alla quale il giudice penale può intervenire e pronunciare, quando lo ritiene, in rapporto allo stato degli atti sulla quantità ed entità del danno. Quando stabiliamo l'obbligo per il giudice civile di pronunciarsi attorno al risarcimento del danno autorizziamo le parti a muoversi in una maniera così intensa da far realizzare l'obbligo. Cioè, siamo in contrasto con quello che è il principio dell'economia del processo penale. O vogliamo un processo penale celere, e tutto il discorso dell'onorevole sottosegretario tendeva a questo scopo, cioè alla riduzione dell'attività civilistica, oppure quando istituiamo tale obbligo sarà evidente che le parti civili si daranno da fare per stimolare ed ottenere la attuazione di questo obbligo. Per queste ragioni si avrà l'appesantimento del giudizio penale. Mi pare, quindi, che il concetto dell'obbligo sia in contrasto con quello che è l'intendimento denunciato dal sottosegretario ai fini della celerità del processo. È necessario essere coerenti, onorevole Dell'Andro! Io sono preoccupatissimo proprio di questo concetto di « obbligo » che, così come esposto dal relatore Valiante, e recepito dall'onorevole sottosegretario, è perfettamente uguale ai concetti che sono stati espressi dai colleghi comunisti nei loro emendamenti.

Per questi motivi, dichiaro di votare contro gli emendamenti che sono stati presentati.

BOZZI. Voterò l'emendamento proposto dal relatore Valiante in quanto, mi pare, soddisfa ad una esigenza comune. Non voterò, viceversa, l'emendamento proposto dal collega Taormina. Non voterò, inoltre, il punto 8) e non voglio qui contestare le ragioni del sottosegretario sui motivi dell'inserimento dell'azione civile nel processo penale. Senza dichiarare aberrante la tesi del sottosegretario Dell'Andro ho qualche dubbio sulla sua fondatezza. Non ritengo che l'azione civile sia immessa nel processo penale al fine di evitare contraddittorietà di giudicati; per evitare tale pericolo esiste un diverso meccanismo.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo lei allora, quale sarebbe il fine dell'inserimento ?

BOZZI. Il fine dell'inserimento è la possibilità di avere una concentrazione processuale.

Questa è la ragione sostanziale per la quale voto contro il punto 8).

ALESSI. Il mio gruppo voterà in favore dell'emendamento Valiante.

RIZ. Voterò l'emendamento Valiante.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Do ora lettura dell'emendamento proposto dai deputati Coccia, Guidi e Cataldo al punto 8).

COCCIA. Annuncio, anche a nome degli altri colleghi firmatari, di rinunciare all'ultimo periodo del mio emendamento e, cioè, alle parole: « facoltà per la parte lesa di presentazione di memorie illustrative e documenti e mezzi di prova sulla domanda risarcitoria ».

PRESIDENTE. L'emendamento, a seguito di quanto comunicato dal deputato Coccia, risulta, quindi, così formulato:

Sostituire il punto 8) con il seguente:

« inserimento generale della parte offesa nel processo penale e nell'esercizio dell'azione civile ad esso connessa; chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della riparazione e della determinazione del danno; obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intende costituirsi parte civile ».

MANCO. Chiedo che l'emendamento venga votato per divisione secondo i vari punti.

PRESIDENTE. Do lettura del primo punto:

« inserimento generale della parte offesa nel processo penale e nell'esercizio dell'azione civile ad esso connessa ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura del secondo punto:

« chiamata obbligatoria del responsabile civile ai fini della riparazione e della determinazione del danno ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura del terzo punto:

« obbligo della nomina di un difensore per la parte offesa che intende costituirsi parte civile ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento dei deputati Benedetti, Guidi, Sabadini e Coccia che in origine era aggiuntivo all'emendamento ora non accolto, ma che mantiene la caratteristica di una modifica autonoma:

Al punto 8) aggiungere le seguenti parole:

« previsione che la dichiarazione di costituzione di parte civile possa farsi anche nel giudizio d'appello ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento Taormina:

Alla fine dell'emendamento Benedetti ed altri aggiungere le seguenti parole:

« e in cassazione ».

Non essendo stato accolto l'emendamento Benedetti ed altri, lo dichiaro precluso.

I deputati Pennacchini, Valiante ed Alessi hanno presentato il seguente emendamento:

Al punto 8) del testo governativo sopprimere le parole:

« con i più ampi poteri ».

VALIANTE, *Relatore*. Desidero chiarire che l'emendamento è nato da una preoccupazione di carattere soprattutto formale. Nella mia intenzione di presentatore manca qualsiasi volontà di limitare l'esercizio della azione civile. Soltanto giudico pericoloso ed inutile quell'inciso.

VASSALLI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal relatore Valiante in quanto, per me, ha valore puramente formale e serve alla migliore rifinitura del testo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Pennacchini ed altri:

Al punto 8) del testo governativo sopprimere le parole:

« con i più ampi poteri ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Pertanto le parole « con i più ampi poteri » sono soppresse.

Do, quindi, lettura del punto 8) del disegno di legge governativo che, a seguito dell'emendamento testè approvato, rimane così formulato:

« ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 8) rimane formulato nel testo ora approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato al punto 9) dai deputati Coccia, Guidi e Cataldo.

Annuncio che i proponenti mi hanno informato di aver apportato alcune modifiche alla formulazione dell'emendamento per cui il testo risulta così formulato:

Sostituire il punto 9) con il seguente:

« obbligo della pronuncia del giudice penale sulla richiesta della parte civile in caso di condanna e conseguente liquidazione del danno sulla base di sufficienti elementi acquisiti, contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Comunico che il deputato Papa non insiste sul proprio emendamento:

Al punto 9) sostituire le parole: « sulla base degli elementi acquisiti » *con le altre:* « sempre quando gli elementi acquisiti lo consentono ».

Il relatore Valiante propone il seguente emendamento:

Sostituire il punto 9) del disegno di legge con il seguente:

« obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità ».

MANCO. Non vedo la differenza con il testo originale.

VALIANTE, *Relatore*. Vi si dice che il giudice *deve* liquidare « sulla base degli elementi acquisiti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valiante di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pertanto il punto 9) rimane così formulato:

« obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità ».

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,15.